SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 25 febbraio 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1993, n. 42.

Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, a norma della quale, con decreto del Ministro dell'interno in data 5 gennaio 1993, sono state fissate per domenica 28 marzo 1993 le elezioni amministrative da tenersi in una domenica compresa tra il 1° ed il 31 marzo;

Considerato che è in discussione al Senato della Repubblica un testo unificato di proposte di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che introduce nell'ordinamento l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e detta nuove norme per l'elezione dei consigli comunali e provinciali;

Considerato che appare opportuno consentire a tutti gli enti locali interessati alla predetta consultazione di rinnovare i propri organi secondo il nuovo sistema elettorale;

Considerato altresì che la data di svolgimento dei *referendum* popolari abrogativi, da tenersi nel corrente anno, è stata fissata, a norma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per il giorno di domenica 18 aprile 1993 e che, pertanto, occorre garantire l'autonomia dei procedimenti elettorali riferiti alla consultazione referendaria e alle elezioni amministrative, evitando l'interferenza tra le rispettive propagande elettorali;

Ravvisata, infine, l'esigenza di razionalizzare la disciplina dello svolgimento delle consultazioni amministrative, accorpando i turni elettorali annuali;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, per il conseguimento degli obiettivi indicati, di disporre il rinvio delle elezioni fissate per il 28 marzo 1993 e l'accorpamento dei turni elettorali amministrativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.».

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.».

2. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

Art. 4.

1. I consigli comunali e provinciali il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, effettueranno le elezioni con il primo turno utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.

2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali già fissate per domenica 28 marzo 1993 ai sensi della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio-15 giugno 1993. Le operazioni elettorali compiute per lo svolgimento della consultazione elettorale del 28 marzo 1993 perdono efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0100

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 1992

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il quadriennio 1991-95.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n 328, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e la modifica della sua composizione;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 308, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso per il quadriennio 1991-95 e, tra l'altro, è stato chiamato a farne parte il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Luigi Colella;

Considerato che il predetto dott. Luigi Colella ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione effettuata a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Gaetano D'Auria è nominato membro ordinario effettivo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione fino alla scadenza del quadriennio in corso (10 febbraio 1995).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 dicembre 1992

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1993
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 306

93A1037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 gennaio 1993, n. 43.

Regolamento relativo ad apparecchiature radio per collegamenti ad uso privato operanti nella gamma dei 17 GHz - regola tecnica n. 704.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 maggio 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 novembre 1926, n. 1978, concernente i compiti dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, concernente le disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39,

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 47 del 17 febbraio 1983,

Visto il regolamento per il collaudo di materiali e di impianti forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985;

Vista la legge 9 maggio 1986, n 149, che ha ratificato la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, con allegato il regolamento delle radiocomunicazioni nel quale è definito lo statuto di servizio secondario;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1990, con cui sono state approvate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze,

Considerata la necessità di disciplinare le caratteristiche delle apparecchiature di linea per la trasmissione in ponte radio per il servizio fisso, operanti nella gamma 17,3-17,7 GHz, che fruisce dello statuto di servizio secondario;

Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri GM 69698/4216DL CR dell'11 dicembre 1992, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto delle regole

1. Le presenti regole tecniche si riferiscono ad apparecchiature di linea per collegamenti in ponte radio per il servizio fisso per esclusivo uso privato, operanti nella gamma 17300-17700 MHz. In tale gamma i collegamenti fruiscono dello statuto di servizio secondario. Le regole stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono soddisfare le apparecchiature adibite alla trasmissione di segnali numerici.

Art. 2.

Caratteristiche generali

1. Le apparecchiature devono essere progettate per poter trasmettere e ricevere un segnale numerico a velocità di cifra di: 704 kbit/s, o 2048 kbit/s, o 8448 kbit/s oppure 4 × 2048 kbit/s.

2. Le apparecchiature devono essere corredate della seguente documentazione:

a) manuale di istruzione con eventuali prescrizioni di sicurezza;

b) schemi circuitali ed a blocchi con relative indicazioni dei valori delle grandezze elettriche e dei livelli del segnale;

c) valori e caratteristiche dei componenti;

d) descrizione dettagliata di funzionamento;

e) caratteristiche di alimentazione.

Art. 3.

Banda di radiofrequenze

1. La banda di radiofrequenze utilizzata è quella relativa ad un senso di trasmissione.

2. La larghezza di banda di radiofrequenze, per le velocità di cifra sottoindicate, deve essere:

1 MHz, in isopolarizzazione per 704 kbit/s;

2 MHz, in isopolarizzazione per 2048 kbit/s;

8 MHz, in isopolarizzazione per 8448 o 4 × 2048 kbit/s.

Art. 4.

Canale di radiofrequenze

1. Il canale di radiofrequenze è l'insieme delle due bande RF relative ai due sensi di trasmissione.

2. Il distanziamento in frequenza tra portanti in trasmissione e in ricezione dello stesso canale è pari a 230 MHz, indipendentemente dalla velocità di cifra di cui all'art. 2.

Art. 5.

Canalizzazione

1. La canalizzazione delle frequenze portanti è riportata nella allegata figura 1.

Art. 6.

Banda base

1. Le caratteristiche all'ingresso e all'uscita della banda base, sono le seguenti:

a) velocità di cifra:

704 kbit/s ± 50 ppm (parte per milione);
2048 kbit/s ± 50 ppm;
4 × 2048 kbit/s ± 50 ppm;
8448 kbit/s ± 30 ppm;

b) codice: HDB3;

c) impedenza:

120 ohm bilanciati o 75 ohm sbilanciati per 704 kbit/s, 2048 kbit/s e 4 × 2048 kbit/s;
75 ohm sbilanciati per 8448 kbit/s;

d) livelli: deve essere accettato un segnale numerico avente livello nominale di picco 3 V su 120 ohm o 2,37 V su 75 ohm. Tale segnale deve essere accettato anche se attenuato fino a 6 dB, alle frequenze di:

352 kHz per 704 kbit/s;
1024 kHz per 2048 kbit/s e per il 4 × 2048 kbit/s;
4224 kHz per 8448 kbit/s,

per la presenza dei cavi di interconnessione per i quali si assume una caratteristica attenuazione/frequenza secondo la radice quadrata di f;

e) attenuazione di riflessione: per le velocità di cifra 2048, 4 × 2048 e 8448 kbit/s deve rientrare nei valori sotto indicati:

Banda di frequenza corrispondente alla percentuale della velocità di cifra nominale	Attenuazione di riflessione
—	—
da 2.5% al 5% della velocità di cifra	≥ 12 dB
da 5% al 100% della velocità di cifra	≥ 18 dB
da 100% al 150% della velocità di cifra	≥ 14 dB

per la velocità di cifra 704 kbit/s tale attenuazione deve essere ≥ 14 dB nella banda di frequenze 35.2 — 1160 kHz;

f) impulsi positivi e negativi: debbono rispettare le maschere di cui alle allegate figure 2, 3, 4 valide per livello nominale di picco 3 V su 120 ohm o 2,37 V su 75 ohm.

2. Le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo, operante sul segnale di banda base, che renda casuale la sequenza di bit in trasmissione e che ripristini la sequenza originaria di bit in ricezione (scrambler/descrambler).

Art. 7.

Segnale numerico di prova

1. il segnale numerico di prova è un segnale pseudocasuale di periodicità $\geq 2^{15} - 1$.

Art. 8.

Apparecchiature da esterno

1. Le apparecchiature di trasmissione e ricezione da esterno devono essere:

racchiuse in appositi contenitori di facile trasportabilità;

a tenuta di pioggia battente;

realizzate in modo tale da avere adeguata protezione da irraggiamento solare;

alimentate con tensioni non superiori al valore di 70 Vcc oppure 48 Vca;

collegate con l'interno dell'edificio tramite cavi di interconnessione.

2. I cavi di interconnessione devono essere protetti ad entrambi i lati contro fulminazioni. La misura viene effettuata mediante applicazione successiva di 10 impulsi positivi e 10 impulsi negativi con intervallo fra un impulso ed il successivo maggiore di 30 s. Il banco di misura è tale da generare impulsi del tipo 1,2/50 microsecondi con tensione di picco pari a 1000 V applicati tramite un generatore del tipo indicato nella allegata figura 5.

Art. 9.

Condizioni di prova

1. Durante l'esecuzione delle prove, l'alimentazione delle apparecchiature deve essere fornita da una sorgente che sia in grado di erogare le tensioni normali ed estreme. L'impedenza interna della sorgente di alimentazione deve avere un valore sufficientemente basso, tale da influire in maniera irrilevante sui risultati delle prove. Al momento delle prove, la tensione della sorgente deve essere misurata ai morsetti di ingresso degli apparati. Nel caso in cui le apparecchiature richiedano un cavo di alimentazione permanentemente collegato, si deve assumere come tensione di prova quella rilevabile nel punto di connessione del cavo alla sorgente. Per tutto il corso dell'esecuzione delle prove la tensione della sorgente di alimentazione deve essere mantenuta uguale al valore iniziale in ciascuna prova, con una tolleranza di $\pm$ 3%.

2. Le prove devono essere eseguite dopo che gli apparati, sistemati nella camera climatica, alimentati e funzionanti, abbiano raggiunto l'equilibrio termico ed il prescritto tasso di umidità.

3. Durante l'esecuzione delle prove, in condizioni normali, i valori di temperatura ed umidità devono essere:

a) per apparecchiature da interno:

T	Ur (umidità relativa)
—	—
+ 5 °C	85%
+ 30 °C	85%
+ 40 °C	45%

b) per apparecchiature da esterno:

T	Ur (umidità relativa)
—	—
− 20 °C	—
+ 30 °C	85%
+ 40 °C	45%

4. Le apparecchiature alimentate in corrente alternata devono sopportare una tensione di prova compresa in uno scarto di $\pm$ 10% dalla tensione nominale, mentre la frequenza di rete deve essere compresa tra 48 e 52 Hz. Se l'alimentazione è in corrente continua le tensioni di prova devono poter variare entro lo 0,85 e l'1,20 della tensione nominale della batteria. Per apparecchiature che usano altre sorgenti di alimentazione, ovvero sono in grado di funzionare con più tipi di alimentazione, le tensioni di prova devono essere quelle indicate dal costruttore ed accettate dall'autorità che procede all'esecuzione delle prove. Devono essere, inoltre, esplicitamente precisate nel resoconto delle misure.

5. Durante l'esecuzione delle prove, in condizioni estreme, i valori di temperatura ed umidità devono essere:

a) per apparecchiature da interno:

T	Ur (umidità relativa)
—	—
− 5 °C	—
+ 30 °C	90%
+ 45 °C	50%

b) per apparecchiature da esterno:

T	Ur (umidità relativa)
—	—
− 30 °C	—
+ 30 °C	90%
+ 50 °C	50%

Art. 10.

Trasmettitore

1. Lo scarto di frequenza del trasmettitore è uguale alla differenza fra la frequenza misurata per l'onda portante ed il suo valore nominale; esso non deve superare i limiti di $\pm$ 5 ppm nelle condizioni normali e $\pm$ 8 ppm nelle condizioni estreme di prova di cui all'art. 9.

2. Per potenza nominale di uscita del trasmettitore si intende la potenza RF dichiarata dal costruttore, misurata dopo il filtro RF sulla porta comune al senso di trasmissione e ricezione. La potenza nominale non può essere superiore a + 23 dBm. Nelle condizioni normali di prova, il valore della potenza trasmessa, può avere uno scarto massimo compreso tra ± 2 dB rispetto al valore nominale. Nelle condizioni estreme di prova, il valore della potenza trasmessa può invece avere uno scarto massimo compreso tra — 3 dB rispetto al valore nominale.

3. La densità spettrale della potenza del segnale RF modulato, misurata dopo il filtro RF di trasmissione, deve essere contenuta, per le velocità di cifra di cui all'art. 2, nelle maschere di cui alla allegata figura 6.

4. Le irradiazioni parassite sono espresse mediante il livello della potenza di ciascuna componente discreta emessa dal trasmettitore chiuso su antenna fittizia in assenza di modulazione. La misura deve essere effettuata con un analizzatore di spettro avente una larghezza di banda a frequenza intermedia di 100 kHz. Il livello delle irradiazioni parassite deve comunque risultare inferiore:

a — 60 dBm tra 1000 e 20000 MHz (eccezion fatta per la gamma 17300-17700 MHz);
a — 40 dBm tra 20000 e 26000 MHz;
a — 30 dBm tra 26000 e 40000 MHz,

nella gamma di frequenze da 17300-17700 MHz di 50 dB sotto il valore della potenza nominale di uscita del trasmettitore di cui al secondo comma dell'art. 9, eccezion fatta per la banda RF per la quale è previsto il funzionamento del trasmettitore con:
frequenza nominale ± 2 MHz per 704 kbit/s;
frequenza nominale ± 4 MHz per 2048 kbit/s;
frequenza nominale ± 16 MHz per 8448 o 4 × 2048 kbit/s.

In presenza di modulazione occorre, inoltre, verificare che qualsiasi irradiazione legata al processo di modulazione risulti compresa nella maschera dello spettro riportata nella figura 6.

Art. 11.

Ricevitore

1. La potenza di soglia del ricevitore è il valore in dBm della potenza del segnale RF, misurato prima del filtro RF di ricezione, a cui corrisponde un tasso di errore di 10^{-3}. La potenza di soglia deve essere migliore:

di - 94 dBm per sistemi con velocità di cifra di 704 kbit/s;
di — 94 dBm per sistemi con velocità di cifra di 2048 kbit/s;
di — 85 dBm per sistemi con velocità di cifra di 8448 o 4 × 2048 kbit/s;

2. Le irradiazioni parassite sono espresse attraverso la potenza di ciascuna componente discreta presente al connettore d'antenna del ricevitore. La misura deve essere effettuata con analizzatore di spettro avente una larghezza di banda a frequenza intermedia di 100 kHz. Il livello delle irradiazioni parassite deve comunque risultare inferiore:

a — 60 dBm tra 1000 e 20000 MHz;
a — 40 dBm tra 20000 e 26000 MHz;
a — 30 dBm tra 26000 e 40000 MHz.

Art. 12.

Antenne

1. Il guadagno dell'antenna, riferito al radiatore isotropo e per qualsiasi frequenza della gamma 17300-17700 MHz, non deve in nessun caso risultare inferiore a 37 dB, con un diagramma di radiazione contenuto nella maschera riportata nella allegata figura 7.

2. Il valore di attuazione del segnale a polarizzazione incrociata (XPD), nella direzione assiale dell'antenna, deve essere maggiore di 25 dB.

Art. 13.

Circolazione delle apparecchiature

1. Ai fini della libera circolazione delle apparecchiature, oggetto delle presenti regole tecniche, nell'ambito dei Paesi della Comunità europea, vengono accettati i certificati di conformità basati su specifiche nazionali di un altro Stato membro, o su parti di tali specifiche, per la parte compatibile con le presenti regole. Le prove di conformità alle regole vengono riconosciute se effettuate in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità. Le apparecchiature fabbricate o commercializzate legalmente negli altri Stati membri della Comunità vanno considerate equivalenti a quelle nazionali se rispettano le presenti regole. Per le apparecchiature corredate da certificati di conformità o di omologazione per prescrizioni difformi da quelle riportate nelle presenti regole, sono effettuate in Italia le sole prove non coperte da detti certificati. La documentazione a corredo delle apparecchiature può essere redatta in lingua italiana o in lingua francese, inglese, spagnola, eccetto che per il manuale di cui al punto *a)* dell'art. 2, comma 2, per il quale si richiede la lingua italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: PAGANI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1993
Registro n. 6 Poste, foglio n. 21

FIG. 1 - CANALIZZAZIONE GAMMA 17.3 - 17.7 GHz

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

FIG.2 - MASCHERA DEGLI IMPULSI A 704Kbit/s.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

FIG.3 –MASCHERA DEGLI IMPULSI A 2048 Kbit/s .

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

FIG.4 - MASCHERA DEGLI IMPULSI A 8448 Kb/s

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

FIG.5 - BANCO DI PROVA PER LA MISURA DI PROTEZIONE DA IMPULSI.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

VELOCITÀ DI CIFRA (KBIT/s)	BANDA UTILIZZATA (MHz)						
704	1	0,35	0,5	0,7	0,85	1,75	2
2048	2	0,7	1	1,4	1,7	3,5	4
8448	8	2,8	4	5,6	6,8	14	16

FIG.6 - MASCHERE DELLA DENSITA' SPETTRALE DI POTENZA RIFERITA ALLA FREQUENZA NOMINALE DEL CANALE (Fo).

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

FIG.7 DIAGRAMMA DI RADIAZIONE

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 39/1982 reca: «Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93G0097

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 agosto 1992.

Conferimento di efficacia civile alla modificazione delle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e di Albano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza della nunziatura apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 25 marzo 1991 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica della circoscrizione territoriale della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, con sede in Latina, mediante l'annessione alla stessa di quattro parrocchie, distaccandole dalla diocesi di Albano, e della circoscrizione territoriale della diocesi di Albano, con sede in Albano Laziale (Roma), mediante l'annessione alla stessa di una parrocchia distaccandola dalla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, con sede in Latina, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese ottantaquattro parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Albano, con sede in Albano Laziale (Roma), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese ottantanove parrocchie;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985 e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 25 marzo 1991 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due diocesi citate in narrativa, mediante l'annessione alla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, distaccandole dalla diocesi di Albano, delle parrocchie di S. Francesco d'Assisi sita in Latina, Borgo Bainsizza, di S. Maria Goretti, sita in Latina, Borgo Le Ferriere, della SS. Annunziata, sita in Latina, Borgo Montello e di S. Maria, sita in Latina, Borgo S. Maria, e mediante l'annessione alla diocesi di Albano, distaccandola dalla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, della parrocchia di S. Pietro in Formis, sita in Aprilia (Latina), frazione Campoverde, via Pontina Vecchia.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese ottantasette parrocchie tutte con sede in comuni della provincia di Latina.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Albano, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese ottantasei parrocchie di cui settantacinque con sede in comuni della provincia di Roma ed undici con sede in comuni della provincia di Latina.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai presidenti dei tribunali di Latina e di Roma perché ne dispongano l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 22 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1993
Registro n. 9 Interno, foglio n. 54

93A1039

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 febbraio 1993

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 24 settembre 1992 al 29 settembre 1992 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

E dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno: piogge alluvionali del 24 settembre 1992, del 28 settembre 1992, del 29 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c), d), e)*, nel territorio del comune di San Marzano sul Sarno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1993

Il Ministro FONTANA

93A1040

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1993.

Modificazioni alla convenzione stipulata il 24 novembre 1976 tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro in materia di regolamentazione dei rapporti finanziari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, che in applicazione dell'art. 35, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha stabilito le forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale cui sono soggetti i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;

Visti gli articoli 8, primo comma, e 16, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, che hanno disposto che i contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, siano versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede a ripartirli tra gli enti interessati;

Visti altresì gli articoli 16, commi terzo e quarto, e 22 del medesimo decreto, che hanno stabilito che le spese comuni di gestione sostenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quale ente percettore dei contributi, nonché delle somme riscosse a titolo di interessi di mora e di sanzioni civili sono ripartiti tra l'Istituto stesso, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, secondo criteri da determinarsi con convenzione;

Considerato che con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale sono stati soppressi l'Istituto nazionale contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 17 del predetto decreto, il quale ha stabilito che la convenzione di cui al precedente art. 16 è approvata con decreto del Ministro per il lavoro e previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1977 che ha approvato la convenzione stipulata in data 24 novembre 1976, per la regolamentazione dei rapporti finanziari connessi con la riscossione e la relativa ripartizione tra gli enti dei contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;

Visto l'art. 4, commi 4 e 5, della stessa convenzione il quale prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve procedere alla liquidazione dei conti per le operazioni eseguite fino al 31 dicembre dell'anno precedente e che l'istituto risultante debitore deve versare il saldo entro quindici giorni dalla datta di liquidazione, con corresponsione degli interessi legali sulla somma dovuta a saldo per ogni giorno di ritardo successivo al quindicesimo;

Visto l'art. 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Esaminate le deliberazioni del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del 24 gennaio 1991, n. 125, e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro del 13 settembre 1990, n. 470, che hanno autorizzato la modifica dell'art. 4, commi 4 e 5, della convenzione approvata con il citato decreto ministeriale 9 luglio 1977;

Considerata l'impossibilità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di provvedere al pagamento del saldo dei contributi, riscossi a tutto il 31 dicembre di ogni anno per conto dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, entro il 30 aprile dell'anno successivo, dovendosi procedere alla preventiva approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi deliberanti;

Decreta:

È approvata la modifica delll'art. 4, commi 4 e 5, della convenzione, stipulata in data 24 novembre 1976 tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, nel testo che segue:

«Entro trenta giorni dalla data di approvazione del rendiconto da parte del consiglio di amministrazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale procederà alla liquidazione dei conti per le operazioni eseguite fino al 31 dicembre dell'anno precedente, comunicando all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro le risultanze ed inviando altresì una relazione statistico-contabile, ed a versare il saldo entro lo stesso termine.

Per ogni giorno di ritardo, successivo al termine previsto per il versamento del saldo stesso, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponderà gli interessi sulla somma dovuta a saldo.

Nel caso in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti creditore, le relative somme saranno trattenute in occasione della corresponsione degli acconti trimestrali dell'anno in cui viene rilevato il credito o dell'anno successivo.

In via transattiva, a decorrere dal 30 luglio 1986 fino all'entrata in vigore della convenzione come sopra modificata, la corresponsione degli interessi legali sui saldi annui è effettuata per i giorni di ritardo successivi al quindicesimo dall'approvazione del bilancio.

Si stabilisce inoltre che nel caso di richiesta di disdetta o modifica della presente convenzione da parte di uno dei contraenti, i rapporti fra i due istituti vengono regolati dalla stessa fino alla data di entrata in vigore della nuova convenzione».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1042

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 febbraio 1993.

Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, concernente la ristrutturazione degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, e successive modifiche;

Visto l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva comunitaria numero 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive n. 89/662/CEE e n. 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, relativo alla pianificazione ed alla programmazione degli interventi veterinari per l'adempimento degli obblighi comunitari;

Visti gli articoli 3, 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, relativo alla protezione animale nei trasporti internazionali;

Ritenuto necessario adottare ogni intervento utile al fine di garantire l'uniforme e corretta applicazione dei controlli veterinari per la verifica del rispetto della legislazione comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici veterinari periferici dipendenti dal Ministero della sanità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, citato in premessa, sono uffici veterinari per gli adempimenti CEE con la competenza territoriale di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Per gli uffici di cui all'art. 1 sono prioritari, ai fini della programmazione dei loro interventi, i seguenti compiti:

a) la determinazione, su indicazioni generali o particolari della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, delle percentuali di controllo (cartolare, materiale, di laboratorio, ecc.) in funzione del tipo di merce e della provenienza;

b) l'applicazione, in coordinamento con i servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle UU.SS.LL., dei provvedimenti restrittivi diramati dal Ministero della sanità a seguito di decisioni della Comunità europea o di disposizioni nazionali;

c) il coordinamento e la verifica dell'uniformità, in collaborazione con i servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle attività di controllo affidate, ai sensi dell'art. 4, ai servizi veterinari UU.SS.LL.;

d) la gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio con gli Stati membri della Comunità europea.

Art. 3.

1. Gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE, su disposizione della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, assicurano in particolare:

a) la consulenza tecnico-legislativa relativa all'immissione nel flusso intracomunitario di animali vivi e prodotti di origine animale anche in caso di contenzioso comunitario relativo a difformità di applicazione delle norme comunitarie, nei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;

b) l'accertamento delle modalità di trasporto internazionale degli animali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;

c) la vigilanza veterinaria sui depositi doganali autorizzati al magazzinaggio dei prodotti di origine animale in conformità alle norme comunitarie;

d) l'accertamento tecnico sanitario sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi comunitari.

Art. 4.

1. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle UU.SS.LL. in materia veterinaria, gli uffici veterinari menzionati nel precedente art. 1 programmano l'esecuzione dei controlli veterinari di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, citato in premessa, secondo la propria competenza territoriale, avvalendosi, per le modalità operative, anche degli uffici veterinari di confine di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 614/1980, citato in premessa, nonché dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. competenti.

2. Gli uffici veterinari di confine di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 614/1980 ed i servizi veterinari delle UU.SS.LL. eseguono i controlli di cui al comma precedente con le modalità indicate dagli uffici veterinari di cui all'art. 1 e riferiscono tempestivamente i risultati agli stessi.

Art. 5.

1. In applicazione degli articoli 5 e 11 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, i destinatari delle partite di animali nonché di prodotti di origine animale provenienti da un altro Paese membro segnalano, con almeno un giorno feriale di anticipo, l'arrivo delle merci al servizio veterinario delle UU.SS.LL. ed all'ufficio veterinario per gli adempimenti CEE competenti per territorio.

2. Gli uffici veterinari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 614/1980 o i servizi veterinari delle UU.SS.LL. a cui vengono affidati, ai sensi del precedente art. 2, l'esecuzione dei controlli, ricevono dagli uffici di cui all'art. 1 tutte le informazioni ed indicazioni utili per l'esecuzione dei controlli medesimi.

3. Gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE provvedono, ai sensi dell'art. 5, comma 4, e dell'art. 11, comma 1, del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, alla preventiva registrazione degli operatori e stabiliscono, inoltre, le convenzioni di cui all'art. 5, comma 2, ed all'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

Art. 6.

1. I servizi veterinari delle UU.SS.LL. prestano ogni assistenza utile agli uffici veterinari per gli adempimenti CEE al fine della corretta ed efficace applicazione del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27.

Art. 7.

1. Gli uffici di cui all'art. 1 si avvalgono, ove necessario e per gli adempimenti di cui al presente decreto, dell'intervento degli istituti zooprofilattici sperimentali, di altri istituti e laboratori pubblici autorizzati e del Nucleo antisofisticazione e sanità dell'Arma dei carabinieri.

2. Al fine di garantire efficaci interventi di controllo nonché la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE e i servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano cooperano reciprocamente per gli adempimenti di cui all'art. 4, garantendo lo scambio di notizie e dati relativi alle attività veterinarie di propria competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

MINISTERO DELLA SANITÀ

Uffici veterinari per gli adempimenti CEE

Ufficio veterinario	Compartimento
Pollein: confine	Valle d'Aosta
Torino: dogana interna	Piemonte
Milano: dogana interna	Lombardia
Genova: porto	Liguria
Verona: dogana interna	Veneto
Campo di Trens: confine	Trentino-Alto Adige
Gorizia: confine	Friuli-Venezia Giulia
Campogalliano: dogana interna	Emilia-Romagna
Livorno: porto	Toscana
Ancona: porto	Marche ed Umbria
Fiumicino: aeroporto	Lazio
Pescara: porto	Abruzzo e Molise
Napoli: porto	Campania e Basilicata
Bari: porto	Puglia
Reggio Calabria: porto	Calabria
Catania: porto	Sicilia
Porto Torres: porto	Sardegna

93A1081

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 febbraio 1993.

Sospensione delle disposizioni relative all'attività di pesca professionale nella zona C di riserva parziale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 dicembre 1991 di istituzione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1991, recante l'istituzione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi;

Considerato che l'art. 4 del predetto decreto ha individuato nell'ambito della predetta riserva una zona C di riserva parziale;

Atteso che nella predetta zona C di riserva parziale è consentita la pesca professionale, previa autorizzazione dell'ente gestore della riserva e secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 8 del citato decreto 27 dicembre 1991;

Considerato che, alla data attuale, non è stato ancora possibile provvedere alla formulazione ed alla approvazione del sopra citato regolamento di esecuzione e che, pertanto, non è possibile dare completa attuazione alle previsioni del predetto decreto istitutivo del 27 dicembre 1991, in particolare per quanto riguarda le concessioni delle autorizzazioni;

Atteso che il persistere della predetta situazione comporterebbe danno all'economia locale, non essendo possibile consentire alcun tipo di esercizio delle attività di pesca, pur se tra quelle autorizzabili da parte dell'ente di gestione;

Atteso che la regione siciliana, i rappresentanti degli enti locali interessati, nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria, hanno avanzato richiesta di sospendere l'efficacia del citato decreto ministeriale del 27 dicembre 1991, almeno sino alla adozione del regolamento di esecuzione sopra citato;

Constatata la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi circa gli effetti determinati sull'ecosistema dalle attività di pesca professionale nella zona C di riserva parziale;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la predetta richiesta limitatamente alle disposizioni che regolano le attività di pesca professionale all'interno della zona C di riserva parziale e per un periodo di novanta giorni, nel corso del quale il Ministero dell'ambiente ed il Ministero della marina mercantile procederanno, ciascuno per gli aspetti di relativa competenza, alla costituzione della Commissione di riserva, nonché all'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi di carattere tecnico scientifico inerenti gli effetti della pesca professionale all'interno della predetta zona C di riserva parziale;

Decreta:

Art. 1.

Sono sospese per un periodo di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le disposizioni relative all'attività di pesca professionale nella zona C di riserva parziale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 dicembre 1991 di istituzione della riserva naturale marina, denominata Isole Egadi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro dell'ambiente
RIPA DI MEANA

Il Ministro della marina mercantile
TESINI

93A1083

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 2/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, concernente la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano;

Visto il provvedimento CIP n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali ed in particolare il punto 9 che prevede la revisione graduale di situazioni di disparità pregresse in maniera di garantire prezzi uguali per prodotti uguali;

Visto il provvedimento CIP n. 9/1992 del 25 giugno 1992;

Considerate le modalità ed i tempi tecnici necessari per l'aggiornamento del prezzo sulle giacenze e ritenuta l'esigenza di non pregiudicare la lettura automatica del bollino ottico, nonché di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A) Il processo di annullamento dei differenziali di prezzo delle specialità medicinali di cui all'allegato *A)* è articolato in quattro interventi con le seguenti cadenze:

1) meno 25% dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*;

2) meno 25% dal 1° febbraio 1994;

3) meno 25% dal 1° febbraio 1995;

4) meno 25% dal 1° febbraio 1996.

B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 31 gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A)* sono modificati così come riportati nell'allegato stesso. Detti nuovi prezzi sono fissi ed unici su tutto il territorio nazionale e sono comprensivi dell'IVA. Le successive variazioni conseguenti a quanto disposto al precedente punto 1) saranno tempestivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* a cura della Segreteria generale del CIP - Servizio prodotti farmaceutici.

C) I produttori, i grossisti ed i farmacisti provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro il 31 marzo 1993. Le giacenze esistenti dopo tale data presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti dovranno essere aggiornate, limitatamente alle indicazioni sulla parte della confezione diversa dal bollino ottico, mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e l'indicazione «CIP n. 2/1993» da sovrapporre all'etichetta esterna originale. Il predetto bollino non deve essere asportabile se non deteriorando l'etichetta originale.

D) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

ALLEGATO

DIMINUZIONI

Specialità	Codice unico	Da prezzo	A prezzo
ACEPRESS - *GUIDOTTI*			
24 CPR 50 MG	25812049	**36.700**	**34.950**
50 CPR 25 MG	25812037	**38.800**	**36.950**
ACIPEM - *CABER*			
20 CPS 400 MG	25032018	**14.850**	**14.000**
ACIRIL - *DELALAND ISV*			
30 CPR 500 MG	22259058	**14.850**	**14.300**
6 FL LIOF. 400 MG + 6 F	23359110	**10.700**	**10.200**
ADALAT - *BAYER*			
50 CPS 10 MG	23316021	**14.000**	**13.500**
AFLODAC - *BIOTEKFARMA*			
«200» 30 CPR	24604035	**18.700**	**18.000**
AFOS - *SALUS RESEAR*			
12 CPR OROSOL 1 G	24502039	**27.650**	**26.600**
ALBITAL - *SCLAVO*			
20% FL 50 ML + SET	22515163	**76.900**	**75.500**
ALBUMINA UMANA BEHR - *IST. BEHRING*			
20% 1 FL 50 ML	11544020	**76.900**	**75.500**
ALBUMINA UMANA IMMUNO - *IMMUNO*			
20% FL 50 ML	10317028	**77.150**	**75.500**
ALBUMINA UMANA ISI - *ISI*			
20% 50 ML + SET	06557060	**76.900**	**75.500**
ALGOCETIL - *FRANCIA FARM*			
30 CPR 200 MG	24656035	**18.700**	**18.000**
ALMIX - *CILAG*			
OS GRAT 30 BUST 10 MG	27008059	**26.600**	**26.050**
ALTIAZEM - *LUSOFARMACO*			
50 CPR 60 MG	25271014	**18.050**	**17.100**
AMICASIL - *BIOTEKFARMA*			
INIETT 1 FL 1 G	24459101	**31.050**	**30.650**
AMIPRESS - *SALUS RESEAR*			
50 CPR 200 MG	24636019	**26.400**	**25.950**
AMPLITAL - *FARM. ERBA*			
12 CPR 1 G	20121137	**10.550**	**10.250**
ANAGREGAL - *GENTILI*			
30 CPR CONFETTATE	24834018	**40.850**	**39.150**
ANASCLEROL - *IS. CHEM. LODI*			
40 CPS	23536016	**13.250**	**12.950**
ANGIZEM - *INVERNI BEFFA*			
50 CPR 60 MG	25280025	**18.050**	**17.100**
ANTAGOSAN - *IST. BEHRING*			
500000 UICH FL 50 ML	23676051	**48.000**	**46.000**
ANTAXONE - *ZAMBON GROUP*			
10 CPS 50 MG	25855014	**90.650**	**89.100**
OS 10 FL 50 MG	25855038	**90.000**	**89.100**
ANTEPSIN - *BALDACCI*			
40 CPR 1 G	22803035	**12.000**	**11.900**
GRAT 30 BUST 1 G	22803023	**13.300**	**12.600**
OS SOSP 200 ML	22803047	**11.700**	**11.600**
ATEROID - *CRINOS*			
50 CPS 200 LRU	14394074	**52.000**	**49.850**
AUSOMINA - *BIOTEKFARMA*			
50 CPR 20 MG	23523044	**14.750**	**14.350**
AXER ALFA - *ALFA WASS*			
IM 6 F 275 MG + 6 F	24749119	**11.000**	**10.550**
BACACIL - *ROERIG*			
12 CPR 800 MG	24130039	**14.150**	**13.750**
BAMIFIX - *CHIESI*			
30 CONF 600 MG	26021028	**20.550**	**20.400**
BAYPRESS - *BAYROPHARM*			
28 CPR 20 MG	26232013	**29.650**	**29.100**

Specialità	Codice unico	Da prezzo	A prezzo
BECOTIDE - *GLAXO*			
NASALE SPRAY 10 ML	23378021	11.450	11.000
SPRAY 200 DOSI	23378019	11.500	11.000
BENFLOGIN - *ANGELINI*			
30 CONF 300 MG	25736024	13.300	12.900
BETAGON - *SCHERING*			
30 CPR 5 MG	25274022	17.950	17.600
BIOCIN - *IBIRN*			
12 CPR 1 G	24626020	27.650	26.600
BIOSINAX - *RHONE POULEN*			
IM 5 F 20 MG	24218036	29.200	28.600
BRASSEL - *SCHIAP SEARL*			
5 F 250 MG	23708047	21.650	18.850
BREXIN - *CHIESI*			
OS GRAT 20 BUST 20 MG	26446031	22.500	22.100
BRUFEN - *BOOTS ITALIA*			
30 CONF 400 MG	22593026	10.800	10.350
OS GRAT 30 BUST 600 MG	22593103	16.600	16.050
CAOMET - *ASTRA-SIMES*			
10 CPS 50 MG	25244029	33.250	30.850
CEFATRIX - *BIOTEKFARMA*			
GRAT SOSP EST 100 ML	24729028	32.250	32.150
CEFOBID - *PFIZER*			
IM 1 FL 0.5 G + 1 F SOLV 2 ML	25221021	11.200	10.650
IM 1 FL 1 G + 1 F SOLV 3 ML	25221033	18.650	17.650
CEFOPER - *MENARINI*			
IM 1 FL 1 G + 1 F 3 ML	25270036	18.650	17.650
IM 1 FL 500 MG + 1 F 2 ML	25270024	11.200	10.650
CEFRABIOTIC - *VON BOCH*			
8 CPR 1 G	24983025	14.150	13.700
CEOXIL - *MAGIS*			
PV OS SOSP 100 ML 250 MG/5 ML	25584044	11.100	10.700
CETAM - *FORMENTI*			
40 CPR 800 MG	23767066	10.600	10.450
CHENOCOL - *CABER*			
20 CPS 250 MG	23631017	14.250	13.750
CICLADOL - *MASTER PHARM*			
OS GRAT 20 BUST 20 MG	26447033	22.500	22.100
CILIAR - *LIFEPHARMA*			
MITE OS GRAT 30 BUST 100 MG	25965056	11.550	10.950
OS GRAT 30 BUST 200 MG	25965043	14.850	14.350
CINOBAC - *LILLY*			
20 CPS 500 MG	25238015	36.200	35.500
CIPRIL - *FISONS ITALC*			
OS GRAT 30 BUST 10 MG	26841054	26.600	26.050
CISTOMID - *BIOTEKFARMA*			
20 CPS 400 MG	24452029	14.100	14.000
CLASTEON - *GENTILI*			
«100» INIETT 12 F 3,3 ML	26372021	21.200	20.350
«300» INIETT 6 F 10 ML	26372033	27.000	25.850
10 CPS 400 MG	26372058	34.550	33.050
CLAVERSAL - *SKF*			
50 CPR 500 MG	27308016	47.300	46.000
CLINORIL - *NEOPHARMED*			
30 CPR 200 MG	23410044	18.250	18.000
COLESTROL - *FORMENTI*			
OS SOSP 12 FL 3 G 22 ML	26306023	10.750	10.500
CORDAN - *IBI*			
50 CONF 50 MG	24346025	11.550	11.100
CORISTIN - *SAN CARLO*			
50 CPR RETARD	24191025	13.950	13.600
CRONASSIAL - *FIDIA*			
INIETT 5 F 2 ML 20 MG	22915033	29.200	28.600
CRONIZAT - *FARM. ERBA*			
20 CPS 150 MG	26617011	35.250	34.950
CUROXIM 1 - *GLAXO*			
1 FL + F SOLV	23576046	11.800	11.350
CYCLOVIRAN - *SIGMATAU*			
POM OFT 4.5 G	25299049	17.400	16.900
CYTOTECT BIOTEST - *BIOTEST*			
INF 1 FL 50 ML	26167039	943.755	906.000
IV 1 F 10 ML	26167015	194.845	186.850
IV 1 F 20 ML	26167027	379.195	364.050
DAKTARIN - *JANSSEN*			
15 OVULI VAG 100 MG	24957211	14.400	13.750
2 CPS VAG 1.2 G	24957173	17.400	17.200
6 CPS VAG 400 MG	24957159	18.000	17.200
CREMA VAG 78 G C APPL	24957247	14.150	13.700
DECARENE - *RECORDATI*			
10 CPS 50 MG	25232024	33.250	30.850
DEDIOL - *RHONE POULEN*			
30 CPS 0.25 MCG	25487024	11.450	11.100
DEITEN - *ABC*			
28 CPR 20 MG	26612010	29.650	29.100
DEXIDE - *DELALAND ISN*			
50 CPS	23660018	21.200	20.100
DIERTINA - *POLI*			
50 CPS	22600047	17.550	16.900
DIGERENT POLIFARMA - *POLIFARMA*			
30 CPS 150 MG	24493025	10.150	9.750
DILADEL - *DELALAND ISN*			
50 CPR 60 MG	25275013	17.700	17.100

Specialità	Codice unico	Da prezzo	A prezzo
DILZENE - *SIGMATAU*			
50 CPR 60 MG	25277017	18.050	17.100
DINA - *SAN CARLO*			
50 CPR DIVISIBILI 400 MG	24251074	56.450	53.900
DINIKET RETARD - *SCHWARZ*			
40 CPR 40 MG	26887063	14.950	14.700
DIOSVEN - *CT*			
OS GRAT 20 BUST	25754021	11.500	11.250
DIPERPEN - *FRANCIA FARM*			
20 CPS 400 MG	25060029	14.100	14.000
DOLMEN - *SIGMATAU*			
OS GRAT 30 BUST 20 MG	26910036	38.050	37.400
DOLOBID - *MERCK SHARP*			
30 CPR 500 MG	24024061	14.850	14.450
DROXICEF - *ALFA WASS*			
8 CPR 1 G	24147011	15.350	14.950
DUOGASTRAL - *ISM*			
50 CPR 50 MG	24623062	40.000	36.750
ECASOLV - *LEPETIT*			
SC 10 F - SIR 12500 UI 0,5 ML	24939148	37.100	36.300
SC 10 F - SIR 5000 UI 0,2 ML	24939136	22.900	21.750
ENCEVIN - *SAVIO*			
RETARD 40 CPS 30 MG	25501026	19.600	18.450
ENDALBUMIN - *ISMUNIT*			
20% FL 50 ML	25739018	75.850	75.500
EPARICAL - *RHONE POULEN*			
10 SIR PRONTADOSE 5000 UI	25705017	22.750	21.750
ESTROCLIM - *SIGMATAU*			
«100» 6 SIST TRANSDERM	27318029	21.150	20.650
«25» 6 SISTEMI TRANS	27318031	13.900	13.550
«50» 6 SIST TRANSDERM	27318017	17.800	17.350
EURECEPTOR U.I.D. - *ZAMBON GROUP*			
30 BUST 800 MG	23573165	69.800	63.400
30 CPR 800 MG	23573153	65.850	63.400
EURECEPTOR - *ZAMBON GROUP*			
50 CPR 200 MG	23573049	30.150	28.850
50 CPR 400 MG	23573064	55.750	53.900
OS GRAT 50 BUST 400 MG	23573140	59.100	53.900
FAREMICIN - *LAFARE*			
12 CPR 1 G	24890016	27.650	26.600
FENSPIR - *IBIRN*			
GRAT 20 BUST	24773032	12.000	11.550
FILTRAX - *BIOM. FOSCAMA*			
20 CPS 400 MG	24497024	14.850	14.000
FLAMINASE - *FORMENTI*			
20 CPR 30 MG	26420048	14.850	14.600
FLUGERAL - *ITALFARMACO*			
50 CPS 10 MG	24414068	31.100	30.600
MITE 50 CPS 5 MG	24414031	17.200	16.150
OS GTT 30 ML	24414070	18.700	18.450
FLUIBRON - *CHIESI*			
RETARD 20 CPS 75 MG	24596064	14.850	14.550
FLUNAGEN - *GENTILI*			
«MITE» 50 CPS 5 MG	24411023	17.200	16.150
50 CPR 10 MG	24411035	30.650	30.600
OS GTT 30 ML	24411047	18.700	18.450
FLUXARTEN - *S.K. BEECHAM*			
50 CPS 10 MG	24410021	31.100	30.600
MITE 50 CPS 5 MG	24410045	17.200	16.150
OS GTT 30 ML	24410058	18.700	18.450
FONLIPOL - *RECORDATI*			
«800» 48 CPR	23479037	15.700	15.450
FONOFOS - *PULITZER*			
12 CPR 1 G	24451015	27.600	26.600
FORGENAC - *ZOJA*			
RETARD 20 CPR 100 MG	23828078	14.500	14.200
FOSFOBIOTIC - *BERGAMON*			
12 CPR 1 G	24472096	27.200	26.600
FRANCITAL - *FRANCIA FARM*			
12 CPR 1 G	23890039	27.650	26.600
FRENAL COMPOSITUM - *SCHIAP SEARL*			
30 CPS C INAL	23106026	11.700	11.200
FRENAL - *SCHIAP SEARL*			
30 CPS C INAL	22481028	11.700	11.200
FRONE - *SERONO*			
600000 UI COLL 3 FL LIOF + 3 SIR	25409083	125.150	123.600
GASTRIDIN - *MERCK SHARP*			
IV 10 FL LIOF 20 MG + 10 F 5 ML	25925037	27.500	27.100
GASTROFRENAL - *SCHIAP SEARL*			
OS 12 BUSTE 250 MG	24859035	43.500	41.550
GASTROZEPIN - *BOEHR. INGEL.*			
50 CPR 25 MG	24021038	24.050	22.150
GEMLIPID - *FIRMA*			
30 CPR 600 MG	26334019	26.000	25.750
GENLIP - *LUSOFARMACO*			
30 CPR 600 MG	26737015	26.000	25.750
GLIPTIDE 200 - *CRINOS*			
OS GRAT 30 BUST 200 MG	22002063	24.000	23.600
GLUPARIN - *LOCATELLI*			
INIETT 10 F 30 MG	25459049	20.050	19.650

Specialità	Codice unico	Da prezzo	A prezzo
GRADIENT POLIFARMA - *POLIFARMA*			
50 CPS 10 MG	24430035	30.650	30.600
50 CPS 5 MG	24430023	16.950	16.150
HAIMA-D - *AIMA*			
FL 200 MCG	23350010	23.800	23.250
FL 300 MCG	23350046	34.300	32.650
HAIMA-PAROT - *AIMA*			
1 FL 2 ML	25171012	12.600	12.350
HAIMALBUMIN - *AIMA*			
20% 50 ML	23310028	77.150	75.500
HALDOL DECANOAS - *JANSSEN*			
IM 3 F 50 MG 1 ML	25333016	20.850	20.800
HEPUMAN B BERNA - *BERNA*			
1 FL 200 UI 2 ML	25260011	50.650	46.500
HISMANAL - *JANSSEN*			
30 CPR 10 MG	26527010	19.000	18.650
HUMOFERON - *SIGMATAU*			
SC IM 1 FL 10 MU 1 ML	27381021	271.960	270.250
SC IM 1 FL 3 MU 1 ML	27381019	83.720	83.200
IG PAROTITE SCLAVO - *SCLAVO*			
1 FL 2 ML	24129013	12.600	12.350
IG PERTOSSE SCLAVO - *SCLAVO*			
1 FL 2 ML	22783017	12.400	12.300
IG RHO SCLAVO - *SCLAVO*			
1 FL 3 ML	23466030	34.400	32.650
IG TETANO SCLAVO - *SCLAVO*			
SIRINGA 250 UI 1 ML	22637033	13.250	12.900
SIRINGA 500 UI 2 ML	22637045	21.950	21.300
IMMUNOMORB - *ISI*			
1 F 2 ML	22782015	10.600	10.450
IMMUNOPAROT - *ISI*			
IM 1 FL 2 ML	22546016	12.600	12.350
IMMUNOPERTOX - *ISI*			
IM FL 2 ML.	22545014	12.400	12.300
IMMUNORHO - *ISI*			
IM 1F+1F 2ML+PROVET	22547018	34.350	32.650
INDAMOL - *RHONE POULEN*			
50 CONF 2,5 MG	24619049	14.850	14.750
INOPAMIL - *ASTRA-SIMES*			
«100» 40 CPR 100 MG	25257027	35.000	34.600
IPAMICINA - *IPA*			
12 CPR 1 G	25026067	27.500	26.600
IPAMIX - *GENTILI*			
50 CONF 2.5 MG	24150029	15.100	14.750
ISAIRON - *BIOINDUSTRIA*			
40 CPS	23584016	19.000	18.600
ISCHELIUM - *POLIFARMA*			
RETARD 50 CPR	22638050	13.750	13.600
ISMO 20 - *BOEHR. MANNH.*			
50 CPR 20 MG	25764010	15.000	14.850
ISOPRINOSINA - *DELALAND ISN*			
40 CPR	24054025	28.200	27.100
KANENDOS - *CRINOS*			
12 BUST 250 MG	24545131	33.450	33.000
KEFORAL - *LILLY*			
8 CPR 1 G	22085082	11.450	11.150
LANCETINA - *AANDERSEN*			
12 CPR 1 G	24120014	27.600	26.600
LASER - *TOSI*			
30 BUST 500 MG	23886070	23.050	22.700
LEBLON - *DE ANGELI PH*			
50 CPR	24019034	24.050	22.150
LEGOFER 20 - *ASTA MEDICA*			
OS GRAT 20 BUST 400 MG	25702022	21.350	20.650
LEGOFER - *ASTA MEDICA*			
«40» OS 10 FL 15 ML	25702046	22.600	22.300
«40» OS GRAT 12 BUST 5 G	25702059	24.150	23.550
LENIDOLOR - *MENARINI*			
30 CPS 100 MG	26410047	18.950	18.450
LEVOPRAID - *RAVIZZA*			
20 CPR 25 MG	26009011	10.650	10.350
GTT OS 20 ML	26009035	10.350	10.000
LIPIDAX - *UCB*			
50 CPS	24063024	10.150	9.950
LIPOZID - *PIERREL*			
30 CPR 600 MG	25443021	26.000	25.750
LOFOXIN - *LOCATELLI*			
12 CPR MAST 1 G	24854034	27.650	26.600
LOMEXIN - *RECORDATI*			
6 OVULI 200 MG	26043101	21.000	20.700
CREMA 2% 30 G	26043012	13.750	13.350
LOPID - *PARKE-DAVIS*			
30 CPR 600 MG	25445026	26.000	25.750
LUDIOMIL - *CIBA GEIGY*			
50 MG 30 CPR	23207057	10.400	10.100

Specialità	Codice unico	Da prezzo	A prezzo
LUKADIN - *SAN CARLO*			
IM IV 1 F 1 G 4 ML	24527071	31.050	30.650
LUMENOR - *INVERNI BEFFA*			
0 CONF 50 MG	26385017	16.100	15.800
LUVION - *ASTRA-SIMES*			
«MITE» 20 CPS 50 MG	24273029	11.250	11.000
MAJORPEN - *CYANAMID*			
«1000» 12 CPR	23108184	14.150	13.600
MANDOKEF - *LILLY*			
IM 1 FL 1 G + 1 F 4 ML SOLV	24286015	11.650	11.250
MASACIN - *BOEHR. MANNH.*			
30 CPR 0.05 MG	25471018	12.050	11.700
AD SCIR 200 ML	25471020	10.950	10.650
MASOR - *FORMENTI*			
AD OS GRAT 30 BUST 270 MG	25424021	15.250	14.850
AEROS 10 FL LIOF 720 MG + 10 F	25424072	17.700	17.350
BB OS GRAT 30 BUST 180 MG	25424033	12.800	12.350
MEVALON - *GUIDOTTI*			
«1000» 16 CPR	24413041	48.000	46.900
MICOMICEN - *VITA FARMAC.*			
6 OVULI VAG 100 MG	25216072	14.800	14.500
CREMA VAG 78 G + 12 APPL	25216045	19.550	18.700
MICONAL ECOBI - *ECOBI*			
CREMA VAG 78 G	24625030	14.300	13.700
MICOTEF - *LPB*			
15 OVULI VAG	23491083	14.400	13.750
MICOXOLAMINA - *DELALAND ISN*			
6 OVULI VAG 100 MG	25235072	14.850	14.500
MIDRAN - *MANETTI E R.*			
2 F 5 ML	24647012	20.200	19.600
MIGRAGIN - *S.K. BEECHAM*			
IM IV 1 FL 1 G	25568041	31.550	30.650
MITOCOR - *ZAMBON GROUP*			
10 CPS 50 MG	25245022	33.250	30.850
MOD - *IRBI*			
.0 CONF 10 MG	25832015	11.300	10.950
MONOKET - *CHIESI*			
20 CPR 20 MG	25200015	15.000	14.850
MOTIAX - *NEOPHARMED*			
IV 10 FL LIOF 20 MG + 10 F 5 ML	26040055	27.500	27.100
MOTILIUM - *JANSSEN*			
.0 CPR 10 MG	24953034	11.350	10.950
OS GRAT 30 BUST 3 G	24953174	11.150	10.950

Specialità	Codice unico	Da prezzo	A prezzo
MOVENS - *INVERNI BEFFA*			
30 CPS 100 MG	25876020	18.900	18.450
MUCOLITICO MAGGIONI - *MAGGIONI-WIN*			
OS 30 BUST 60 MG	23477096	12.200	11.950
MUCOLYSIN - *PROTER*			
GRAT 10 BUST 5 G	23380140	9.300	9.200
MUCOSOLVAN - *BOEHR. INGEL*			
«R» 20 CPS 75 MG	24428068	16.550	16.000
AD OS GRAT 30 BUST 30 MG	24428106	13.700	12.600
MUVIAL - *ITALFARMACO*			
OS GRAT 30 BUST 200 MG	26641035	14.750	14.350
NABUSER - *SKF*			
OS GRAT 20 BUST 1 G	26673032	33.200	32.900
NAFERON - *SCLAVO*			
3000000 UI 3 FL LIOF + 3 F 3ML	26011116	687.865	683.850
NALCROM - *FISONS ITALC*			
OS GRAT 12 BUST 250 MG	24861039	35.750	35.000
NAPROSYN - *RECORDATI*			
MITE OS GRAT 30 BUST 250 MG	23177090	14.850	14.400
OS GRAT 30 BUST 500 MG	23177138	25.900	24.750
NATICARDINA - *ASTA MEDICA*			
R 40 CPS	13906045	12.050	11.700
NAUSILEN - *BALDACCI*			
20 CPR 55,8 MG	25576048	12.550	12.250
NEO AMPIPLUS - *MENARINI*			
«1000» 12 CPR	25770138	13.650	13.600
NEOCLYM - *POLI*			
30 CPR 200 MG	24570018	16.200	15.850
NEUROTON - *CONSOR. NAZ.*			
INIETT 5 F 2 ML 250 MG	24580045	20.305	18.850
INIETT 5 F 3 ML 500 MG	24580072	38.450	35.950
NIMOTOP - *BAYER*			
OS GTT 25 ML	26403055	28.150	28.100
NIZAX - *LILLY*			
20 CPS 150 MG	26616019	35.250	34.950
NOLVADEX - *ICI ITALIA*			
10 MG 30 CPR	23362015	21.200	20.500
NOROXIN - *MERCK SHARP*			
14 CPR 400 MG	24998039	28.650	28.550
NORZETAM - *CHEMIL*			
40 CPR	23845011	10.750	10.450

Specialità	Codice unico	Da prezzo	A prezzo
NUMIDAN - *COOP. FARMAC.*			
OS GRAT 30 BUST 300 MG	25458023	14.850	14.700
ORAXIM - *MALESCI*			
12 CPR 250 MG	27002029	33.700	33.400
OXINORM - *S.K. BEECHAM*			
2 FL 8 MG + 2 F SOLV	25030038	61.350	61.100
PAR-GAMMA - *FARMA BIAGINI*			
1 FL 2 ML	22487019	12.600	12.350
PARTO-GAMMA - *FARMA BIAGINI*			
300 1 FL 300 MCG + F	22489037	34.150	32.650
IM 200 MCG FL + F	22489013	23.900	23.250
PENGLOBE - *BRACCO*			
12 CPR 800 MG	24125054	14.150	13.750
PERCLAR - *PARKE-DAVIS*			
50 CPS 24 MG	24760062	46.500	45.450
PERFUSIN - *CHIESI*			
30 CONF 100 MG	25881057	22.800	22.550
PERIDON - *FISONS ITALC*			
30 CPR 10 MG	24309039	11.350	10.950
OS GRAT 30 BUST 3 G	24309130	11.150	10.950
PERTOGLOBULIN - *ISM*			
IM 1 SIRINGA 2 ML	23419029	12.600	12.300
PERTUS-GAMMA - *FARMA BIAGINI*			
IM 1 F 2 ML	22485015	12.350	12.300
PIPEACID - *DEL SAZ E F.*			
20 CPS 400 MG	24828028	14.100	14.000
PIPEDAC - *TEOFARMA*			
20 CPS 400 MG	24151021	14.700	14.000
PIPEDASE - *ERBAMONT IT.*			
20 CPS 400 MG	24064026	14.100	14.000
PIPEFORT - *LAMPUGNANI*			
20 CPS 400 MG	24491019	14.100	14.000
PIPEMID - *GENTILI*			
20 CPS 400 MG	23921024	14.700	14.000
PIPRAM - *RHONE POULEN*			
20 CPS 400 MG	23609023	14.850	14.000
PIPROXEN - *ISM*			
30 CPS 300 MG	25518010	14.850	14.700
PLATAMINE - *FARM. ERBA*			
INIETT 1 FL 10 MG	24772016	23.400	23.150
PLATINEX - *BRISTOL SUD*			
1 FL 10 MG	24254017	25.700	23.150
SOL PRONTA FL 10 MG/20 ML	24254031	25.400	23.150
SOL PRONTA FL 25 MG/50 ML	24254043	59.450	57.100

Specialità	Codice unico	Da prezzo	A prezzo
PNEUMOREL - *STRODER*			
RITARDO 20 CONF 80 MG	24429045	10.600	10.250
PRAXENOL - *IS. CHEM. LODI*			
30 CPR	25082013	15.650	15.250
PRAXILENE - *FORMENTI*			
50 CONF	22584041	12.300	12.000
PRENT - *BAYROPHARM*			
30 CPR 400 MG	24255034	16.500	16.100
PREPULSID - *JANSSEN*			
OS GRAT 30 BUST 10 MG	26846055	26.600	26.050
PRESSURAL - *POLIFARMA*			
50 CONF 2,5 MG	24666024	15.100	14.750
PRILAGIN - *GAMBAR*			
LAVANDA VAG 5 FL 150 ML	25904032	15.950	15.600
PRISMA - *MEDIOLANUM*			
50 CPS 24 MG	23653052	46.500	45.450
PRO-URO - *GHIMAS*			
20 CPS 400 MG	25468024	14.700	14.000
PROCADIL - *RECORDATI*			
30 CPR 0,05 MG	25470016	12.050	11.700
SCIR 200 ML	25470028	10.950	10.650
PROFASI HP - *SERONO*			
5000 IM LIOF 1 F + 1	03247044	13.750	13.250
PROGERIL - *MIDY*			
RETARD 50 CPR	22789046	13.900	13.600
PROVENAL DUE - *PULITZER*			
10 F 3 ML 300 U.I.S	23707096	20.350	19.650
50 CPS 150 U.I.S	23707058	40.050	37.600
PROVERA - *UPJOHN*			
OS GRAT 10 BUST 500 MG	20328175	58.100	57.700
PULSAR - *MEDOSAN*			
50 CPS	23634037	21.200	20.100
QUARK - *POLIFARMA*			
28 CPS 2,5 MG	27162027	34.850	34.550
RANIBEN - *FIRMA*			
20 CPR 150 MG	25241050	37.300	37.050
RANIBLOC - *GLAXO ALLEN*			
20 CPR 150 MG	25490018	37.300	37.050
RANIDIL - *DUNCAN*			
20 CPR 150 MG	24447029	37.300	37.050
RASILVAX SCLAVO - *SCLAVO*			
1 FL LIOF + 1 F 1 ML	24398012	46.350	42.600
RELIFEX - *S.K. BEECHAM*			
OS GRAT 20 BUST 1 G	26672042	33.200	32.900

Specialità	Codice unico	Da prezzo	A prezzo
REXALGAN - *DOMPÈ*			
OS GRAT 30 BUST 20 MG	27379039	38.050	37.400
RIFACOL - *ALFA WASS*			
BB 12 CPR 100 MG	25303013	18.900	18.550
ROFERON-A - *ROCHE*			
1 FL LIOF 3 MUI + 1 F 1 ML	25839010	53.130	52.850
ROSOL-GAMMA - *FARMA BIAGINI*			
FL 5 ML	23555028	24.550	24.000
RUBELLABULIN - *IMMUNO*			
1 FL 5 ML	23659016	24.550	24.000
SALISULF - *GIULIANI*			
100 CPR 0,50 G	05047042	23.150	22.550
SCANDINE - *ZAMBON GROUP*			
«100» 40 CPR 100 MG	25259021	35.000	34.600
SEBERCIM - *S. K. BEECHAM*			
14 CPR 400 MG	24997025	28.750	28.550
SEGLOR - *LIRCA*			
30 CPS 5 MG	24624013	10.950	10.450
SELES BETA - *FARM. ERBA*			
50 CPR 100 MG	24325033	31.100	29.450
SELEZEN - *ITALFARMACO*			
30 CPR 750 MG	25018021	27.650	25.900
OS GRAT 15 BUST	25018096	18.150	17.450
OS GTT 20 ML 40%	25018033	11.650	11.100
SENSIT F - *ORGANON ITAL*			
50 CONF 50 MG	24295026	11.550	11.100
SEROTONYL - *IS. CHEM. LODI*			
30 CPS 50 MG	25175011	16.850	16.500
SIBELIUM - *JANSSEN*			
50 CPR 10 MG	24396044	30.650	30.600
50 CPS 5 MG	24396020	17.200	16.150
OS GTT 30 ML 10 MG ML	24396057	18.700	18.450
SILIREX - *LAMPUGNANI*			
30 CPS 200 MG	23795040	22.800	22.350
SOLUCIS - *MAGIS*			
PV 30 BUST 5 G	25979028	10.350	10.050
SPASMOMEN - *MENARINI*			
30 CONF 40 MG	23418039	17.000	16.850
SPASMOSTOP - *LUSOFARMACO*			
30 CPR 40 MG	27458013	17.350	16.850
SUCRALFIN - *INVERNI BEFFA*			
40 CPR 1 G	25822026	12.000	11.900
OS GRAT 30 BUST 1 G	25822014	13.300	12.600
SUGAST - *ALFA WASS*			
40 CPR 1 G	25762030	12.150	11.900
SULIC - *CROSARA*			
30 CPR 200 MG	24680062	18.700	18.000
SULREUMA - *VON BOCH*			
30 CPR 200 MG	24980031	18.700	18.000
SURALGAN - *POLI*			
OS GRAT 30 BUST 300 MG	25996087	20.700	20.300
SYNFLEX - *RECORDATI*			
30 CPS 275 MG	24722011	15.750	15.350
TAD - *BIOM. FOSCAMA*			
«300» 10 FL LIOF + 10 F SOLV	27154020	20.250	19.800
«600» 10 FL LIOF + 10 F SOLV	27154044	31.850	31.700
TADENAN - *ROUSSEL PHAR*			
30 CPS 50 MG	22578037	12.050	12.000
TAGAMET U.I.D. - *SKF*			
30 BUST 800 MG	23572136	69.800	63.400
30 CPR 800 MG	23572124	65.850	63.400
TAGAMET - *SKF*			
«200» 50 CPR 200 MG	23572047	30.150	28.850
«400» 50 BUST 400 MG	23572148	59.100	53.900
50 CPR 400 MG	23572062	55.750	53.900
TATIONIL - *BOEHR. MANNH.*			
«300» IM IV 10 FL LIOF + 10 F	26185025	20.550	19.800
«600» IM IV 10 FL LIOF + 10 F	26185049	33.100	31.700
TENSIPLEX - *FRANCIA FARM*			
IM 10 F 2 ML 20 MG	25565021	11.050	10.700
TETABULIN - *IMMUNO*			
250 UI PRONTO USO	22601049	13.250	12.900
250 UI + 2 ML SOLV	22601013	13.350	12.900
TETANUS GAMMA - *FARMA BIAGINI*			
IM 1 FL + 1 F 2 ML	22488011	13.350	12.900
TIBIROX - *ROCHE*			
20 CPR	25276015	12.000	11.700
TICLODONE - *CRINOS*			
30 CONF 250 MG	24716021	40.850	39.150
TILCOTIL - *ROCHE*			
OS GRAT 30 BUST 20 MG	26758033	38.050	37.400
TILDIEM - *LIRCA*			
50 CPR 60 MG	25278019	17.700	17.100
TILEXIM - *ROUSSEL PHAR*			
12 CPR 250 MG	27020027	33.700	33.400

Specialità	Codice unico	Da prezzo	A prezzo
TILVIS - *ROUSSEL PHAR*			
20 CPR 750 MG	23858020	**13.300**	**12.900**
TIOBIONE - *SIGMATAU*			
«300» IM IV 10 FL LIOF + 10 F	26680013	**20.550**	**19.800**
«600» IM IV 10 FL LIOF + 10 F	26680037	**33.400**	**31.700**
TRACTUR - *DAMOR*			
20 CPS 400 MG	24741023	**14.850**	**14.000**
TRAVISCO - *MASTER PHARM*			
30 CONF 100 MG	27347057	**22.800**	**22.550**
TRIATEC - *HOECHST ITAL*			
28 CPS 2,5 MG	27161025	**34.850**	**34.550**
TRIGGER - *POLIFARMA*			
20 CPR 150 MG	25098029	**37.300**	**37.050**
TRILUDAN - *HAMMER PHARM*			
30 CPR 60 MG	27507019	**12.750**	**12.400**
TRIPT-OH - *SIGMATAU*			
30 CPS 50 MG	24158014	**16.850**	**16.500**
TRIPTENE - *IRBI*			
GRAT 20 BUST 100 MG	25065044	**22.000**	**21.250**
TRITTICO - *ANGELINI*			
«100» 30 CPR 100 MG	22323048	**20.000**	**19.900**
TRIXIDINE - *FARMADES*			
GRAT SOSP 100 ML 250 MG/5 ML	25787072	**33.700**	**32.150**
TURBOCALCIN - *S. K. BEECHAM*			
IM 5 SIR 40 U. MRC 1 ML	25301033	**59.200**	**58.800**
UKIDAN - *SERONO*			
100000 UI 1 FL LIOF + 1 F	23208046	**167.950**	**159.550**
ULCEX - *GUIDOTTI*			
20 CPR 150 MG	25084017	**37.300**	**37.050**
ULTRAMICINA - *LISAPHARMA*			
12 CPR MAST 1 G	24852067	**27.650**	**26.600**
UMAN ALBUMIN - *FARMA BIAGINI*			
20% 50 ML	21111024	**76.900**	**75.500**
UNIPRIL - *ZAMBON GROUP*			
28 CPS 2,5 MG	27166026	**34.850**	**34.550**
URONORM - *ALFA WASS*			
20 CPS 500 MG	25325010	**36.200**	**35.500**
UROPIMID - *CT*			
20 CPS 400 MG	24482022	**14.100**	**14.000**
UROSAN - *AGIPS*			
20 CPS 400 MG	25465016	**14.100**	**14.000**
UROSETIC - *VON BOCH*			
20 CPS 400 MG	24970028	**14.100**	**14.000**
UROTRACTIN - *S. K. BEECHAM*			
20 CPS 400 MG	23869023	**14.700**	**14.000**
UROVAL - *FIRMA*			
20 CPS 400 MG	24600025	**14.700**	**14.000**
UROXACIN - *MALESCI*			
20 CPS 500 MG	25710017	**36.200**	**35.500**
URSILON - *IBI*			
20 CPS 250 MG	24173039	**29.900**	**29.550**
URSOBIL - *ABC*			
20 CPS 250 MG	24444059	**29.950**	**29.550**
URSON - *RIPARI-GERO*			
20 CPR 240 MG	25968025	**18.500**	**18.150**
20 CPR 480 MG	25968037	**34.350**	**33.750**
VELAMOX - *S. K. BEECHAM*			
12 CPR 1 G	23097102	**14.150**	**13.600**
VENOSMINE - *GEYMONAT*			
«300» OS GRAT 20 BUST	24062034	**11.750**	**11.250**
VESSEL DUE - *ALFA WASS*			
«F» 50 CPS 250 LRU	22629113	**59.000**	**57.250**
«F» IM IV 10 F 2 ML 600 LRU	22629101	**34.750**	**33.700**
VINCA-RI - *NATIVELLE*			
50 CPS 30 MG	25125028	**24.750**	**24.200**
VINCALEN - *FIRMA*			
50 CPR 20 MG	23741073	**14.850**	**14.350**
VIRLIX - *CHEMIL*			
20 CPR 10 MG	27811013	**18.050**	**17.650**
VIRUSTOP - *PULITZER*			
LAVANDA VAG 10 BUST 5 G	24616094	**44.350**	**43.050**
VIRUXAN - *SIGMATAU*			
20 BUST 1 G	24055055	**29.450**	**27.100**
40 CPR	24055028	**28.200**	**27.100**
VISCOMUCIL - *ABC*			
OS GRAT 20 BUST 30 MG	25105089	**10.250**	**9.450**
VISCOTIOL - *SCHIAP SEARL*			
GRAT 30 BUST 50 MG	24297032	**10.450**	**10.150**
VRAAP - *INVERNI BEFFA*			
50 CPS 30 MG	24598031	**26.350**	**26.000**
XANTIUM - *CYANAMID*			
IM IV 3 F 1 MG	25704026	**28.700**	**27.500**
IM IV 3 F 2 MG	25704053	**49.100**	**48.100**

Specialità	Codice unico	Da prezzo	A prezzo
ZADITEN - *SANDOZ*			
SCIR 200 ML S ZUCCHERO	24574030	**10.650**	**10.450**
ZANITRIN - *BRISTOL SUD*			
8 CPS 500 MG	25269022	**28.400**	**27.250**
PV OS SOSP 100 ML 250 MG 5 ML	25269034	**35.450**	**32.150**
PV OS SOSP 60 ML 500 MG 5 ML	25269046	**41.600**	**39.800**
ZANIZAL - *ITALFARMACO*			
«150» 20 CPS	26618013	**35.250**	**34.950**
ZANTAC - *GLAXO*			
20 CPR 150 MG	24448021	**37.300**	**37.050**
ZIMOX - *FARM. ERBA*			
12 CPR 1 G	23086150	**14.150**	**13.600**
ZINNAT - *GLAXO*			
12 CPR 250 MG	26915025	**33.700**	**33.400**
ZONIDEN - *IRBI*			
CREMA VAG 2% 78 G + APPL	26691028	**26.250**	**26.150**
ZOREF - *DUNCAN*			
12 CPR 250 MG	26917029	**33.700**	**33.400**
ZOVIRAX OFTALMICO - *WELLCOME*			
POM 4,5 G	25298047	**17.400**	**16.900**

93A1089

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312: «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245: «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in fisica»;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere parzialmente favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 9 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Il vigente art. 73, relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in fisica, è soppresso e così riformulato:

LAUREA IN FISICA

Art. 73. — Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

indirizzo di fisica della materia;

indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;

indirizzo di fisica applicata;

indirizzo didattico e di storia della fisica;

indirizzo teorico generale.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

1° Anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria

2° Anno

5) fisica generale II,

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II,

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica

3° Anno

10) metodi matematici della fisica,

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Entro il secondo anno lo studente deve sostenere la prova di conoscenza delle seguenti lingue:

a) lingua inglese;

b) una lingua scelta fra francese, tedesco, russo, spagnolo.

In alternativa alla lingua di cui al punto *b)* è ammessa la prova di conoscenza operativa di un linguaggio informatico di rilevanza scientifica

Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e di analisi matematica I e II.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi.

Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto studenti che abbiano già sostenuto e superato otto esai

I corsi terminanti con I e II sono prepedeu rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e I Essi sono corsi distinti, con esami distinti.

La scelta dell'indirizzo, con la presentazione del pia di studio per l'approvazione del consiglio di corso laurea, deve avvenire al momento dell'iscrizione al te anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al qua anno, chiedere con domanda motivata di cambi l'indirizzo prescelto presentando contestualmente il pia di studio modificato perché sia approvato

I corsi del quarto anno, differenziati per indirizzo, so i seguenti:

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare

15) Annuale a scelta fra

fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari

16) Annuale a scelta fra

laboratorio di fisica nucleare,
laboratorio di fisica subnucleare

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta

Indirizzo di fisica della materia

15) Annuale a scelta fra.

fisica dello stato solido.
fisica dei fluidi,
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica.

16) Annuale a scelta fra:

laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio

15) Annuale a scelta fra

astronomia;
fisica dello spazio,
astrofisica

16) Annuale a scelta fra

laboratorio di astrofisica,
laboratorio di fisica spaziale.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica applicata

15) Annuale a scelta fra:

laboratorio di strumentazioni fisiche;
laboratorio di tecnologie fisiche.

16) Annuale a scelta fra:

fisica degli acceleratori;
fisica dei materiali;
fisica dei dispositivi elettronici.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo didattico e di storia della fisica

15) Annuale a scelta fra:

complementi di fisica;
fisica superiore;
storia della fisica.

16) Annuale a scelta fra:

preparazioni di esperienze didattiche;
laboratorio di strumentazioni fisiche.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo teorico generale

15) Annuale a scelta fra:

fisica teorica;
fisica superiore;
fisica teorica applicata.

16) Annuale a scelta fra:

meccanica statistica;
fisica dei sistemi dinamici;
meccanica quantistica;
teoria quantistica dei campi;
teoria dei sistemi a molti corpi.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Nell'allegato *A* vengono elencati i corsi complementari che, qualora attivati, sono disponibili per le scelte dello studente.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali previa approvazione del consiglio di corso di laurea.

Ogni anno il consiglio di corso di laurea delibera quali insegnamenti siano da considerarsi semestrali, ovvero quali parti di quelli annuali possano essere ritenute equivalenti ad un corso semestrale.

Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del terzo anno può essere seguito nel quarto anno. In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno dei semestrali del quarto anno.

Sono considerati insegnamenti complementari a scelta, oltre a quelli riportati nell'allegato *A*, anche quelli indicati negli indirizzi ed attivati.

Esame di laurea

Superati i diciannove esami indicati nel piano di studio e le prove di conoscenza delle lingue, lo studente è ammesso a sostenere l'esame di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta e in eventuali ulteriori elementi di valutazione i cui contenuti e modalità di svolgimento verranno fissati ed opportunamente aggiornati dal consiglio di corso di laurea.

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI CORSI COMPLEMENTARI

Settore A01A

algebra
algebra superiore
logica matematica
teoria dei gruppi

Settore A01B

geometria differenziale
geometria superiore
geometria III
istituzioni di geometria superiore
teoria dei grafi
topologia

Settore A01C

didattica della matematica
matematiche complementari I
matematiche complementari II
matematiche superiori

Settore A02A

analisi funzionale
analisi superiore
istituzioni di analisi superiore
teoria delle funzioni

Settore A02B

calcolo delle probabilità
statistica matematica
processi stocastici e teoria del rumore

Settore A03X

fisica matematica
istituzioni di fisica matematica
meccanica analitica
magnetofluidodinamica
meccanica dei fluidi

Settore A04A

analisi numerica
analisi numerica delle equazioni funzionali
cibernetica
cibernetica e teoria dell'informazione
teoria e applicazione delle macchine calcolatrici
teoria dell'informazione
teoria della programmazione delle macchine calcolatrici
laboratorio di cibernetica
programmazione degli elaboratori elettronici

Settore B01A

acustica
analisi ed elaborazione dei segnali
conduzione elettrica nei gas
elettrologia
metodi elettronici in fisica
elettronica avanzata
istituzioni di fisica superiore
laboratorio di elettronica
metodologie fisiche nell'archeologia e nell'arte
microelettronica
misure elettriche
ottica
ottica elettronica
ottica non lineare
tecniche di acquisizione dati per la fisica
tecniche elettroniche per la fisica
tecniche del vuoto
termodinamica

Settore B01B

biofisica
biofisica e strumentazione medica
fisica biologica
fisica biomedica
laboratorio di fisica biologica
metodi fisici per la biologia
radiobiologia
struttura delle materia biologica
fisica medica
fisica sanitaria
laboratorio di fisica sanitaria
strumentazione di fisica medica
fisica dell'ambiente
fisica dell'atmosfera
fisica del mare
fisica terrestre
laboratorio di fisica dell'ambiente
misure fisiche dell'ambiente
programmazione e interpretazione statistica dei dati
radioprotezione
tecniche diagnostiche per immagini

Settore B01C

didattica della fisica
epistemiologia quantistica
fondamenti della fisica
laboratorio storico
tecnologie educative

Settore B02A

elettrodinamica
fisica relativistica
fisica dei sistemi a molti corpi
meccanica quantistica
onde elettromagnetiche
relatività
teoria delle interazioni fondamentali
teoria quantistica dei campi
teoria della programmazione delle onde

Settore B03X

fisica atomica
fisica delle basse temperature
fisica dei dielettrici
fisica dei difetti reticolari
fisica dei dispositivi a stato solido
fisica dei fenomeni cooperativi e transizione di fase
fisica dei films sottili
fisica dei liquidi
fisica dei semiconduttori
fisica dei solidi
fisica degli stati condensati
ottica quantistica
proprietà magnetiche della materia
scienza dei materiali
spettroscopia
spettroscopia a radiofrequenze e microonde
spettroscopia dello stato solido
struttura elettronica dei solidi
superconduttività
tecnologie dello stato solido
teoria dello stato solido

Settore B04X

effetti biologici della radiazione
elettronica nucleare
fisica dei neutroni
fisica delle radiazioni
fisica dei reattori nucleari
fisica sperimentale delle particelle elementari
interazioni subnucleari
metodi e tecniche nucleari
radioattività
struttura dei nuclei atomici

teorie di Gauge in fisica subnucleare
teoria delle particelle elementari
teoria delle reazioni nucleari
misure nucleari

Settore B05X
astrofisica relativistica
cosmologia
radioastronomia

Settore C01A
chimica biologica

Settore C02X
chimica fisica
chimica statistica
chimica teorica

Settore C03X
chimica nucleare

Settore C05X
chimica organica

Settore D01B
geologia

Settore D03A
mineralogia

Settore D04A
geodesia
geofisica
laboratorio di geofisica
sismologia

Settore D04C
oceanografia

Settore E03A
biologia generale

Settore E04A
fisiologia generale

Settore E04B
biologia molecolare

Settore E09B
citologia e istologia

Settore I050
fisica tecnica

Settore I170
elettrotecnica

Settore I210
elettronica
elettronica applicata

Settore I250
elaboratori elettronici

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 26 ottobre 1992

Il rettore: SCHMID

93A1023

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte relativa alla facoltà di lettere e filosofia - corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1992 relativo alla denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), con soppressione della locuzione «europee»;

Viste le deliberazioni adottate dalla facoltà di lettere e filosofia del 14 settembre 1992, dal senato accademico nell'adunanza del 19 ottobre 1992 e dal consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1992 che propongono la modifica statutaria relativa alla denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) con la soppressione della locuzione «europee»;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Il corso di laurea in «lingue e letterature straniere (europee)» della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Pavia, muta la denominazione in «lingue e letterature straniere».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 19 novembre 1992

Il rettore: SCHMID

93A1044

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312: «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 8 maggio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

I vigenti articoli dall'895 al 911 compreso, relativi alla scuola di paleografia e filologia musicale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

STATUTO DELLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA E FILOLOGIA MUSICALE

Art. 895. — La scuola di paleografia e filologia musicale si propone di fornire la cultura per la formazione professionale e scientifica a coloro che intendono conoscere ed interpretare le fonti musicali, specializzarsi nella storia della musica, acquisire la preparazione necessaria per l'insegnamento delle materie musicali ed affini nelle scuole di ogni ordine e grado e nei conservatori di musica, dedicarsi alla cura delle sezioni specifiche delle biblioteche e degli archivi pubblici e privati, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse storico, musicale ed artistico e ad ogni altra attività connessa con le competenze musicologiche. Essa conferisce la laurea in musicologia, il diploma in paleografia e filologia musicale e il diploma in storia e didattica della musica.

Art. 896. — Il direttore è un professore ordinario della scuola.

Per l'elezione e la durata in carica si applicano le disposizioni vigenti per i presidi di facoltà.

Art. 897. — Gli organi della scuola sono costituiti, relativamente alla loro composizione e alle loro competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge per le facoltà.

Art. 898. — Ai fini del conseguimento della laurea in musicologia, del diploma in paleografia e filologia musicale, nonché del diploma in storia e didattica della musica, possono iscriversi alla scuola coloro che sono muniti di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Nel manifesto annuale degli studi, la scuola indicherà le modalità per la scelta degli insegnamenti complementari.

Art. 899. — Gli insegnamenti della scuola sono quelli indicati nel presente statuto:

1) acustica musicale;
2) applicazioni informatiche alla musicologia;
3) bibliologia;
4) bibliografia generale e biblioteconomia;
5) civiltà musicale afro-americana;
6) civiltà musicali dell'Oriente;
7) critica ed estetica musicale;
8) critica del testo;
9) codicologia;
10) drammaturgia musicale;
11) esegesi delle fonti musicali;
12) esercitazioni strumentali e corali;
13) etnomusicologia;
14) euristica e istituzioni medievali;
15) filologia germanica;
16) filologia italiana;
17) filologia romanza;
18) filologia umanistica;

19) grammatica storica della musica;

20) latino medievale,

21) legislazione dei beni culturali,

22) letteratura greca;

23) letteratura italiana;

24) letteratura latina;

25) lingua e letteratura francese;

26) lingua e letteratura inglese;

27) lingua e letteratura spagnola;

28) lingua e letteratura tedesca;

29) metodologia ed esercitazioni di didattica musicale;

30) organologia musicale moderna;

31) paleografia greca,

32) paleografia latina;

33) paleografia musicale bizantina;

34) pedagogia;

35) psicologia della musica;

36) semiografia della musica moderna e contemporanea;

37) semiologia musicale;

38) storia degli strumenti musicali,

39) storia del cinema,

40) storia della danza e della musica per danza;

41) storia della decorazione del manoscritto;

42) storia della musica greca e romana;

43) storia della musica medievale;

44) storia della musica moderna;

45) storia della musica rinascimentale;

46) storia della poesia per musica nel Medioevo;

47) storia della poesia per musica nell'età moderna;

48) storia della prassi esecutiva musicale;

49) storia dell'arte medievale;

50) storia dell'arte moderna e contemporanea;

51) storia della teoria musicale classica;

52) storia della teoria musicale medievale e rinascimentale;

53) storia della teoria musicale moderna;

54) storia delle liturgie;

55) storia del melodramma;

56) storia del teatro;

57) storia e critica del testo musicale;

58) storia e tecnica della musica contemporanea;

59) storia medievale;

60) storia moderna e contemporanea;

61) teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;

62) teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento

Art. 900. — Le commissioni per gli esami di profitto e di laurea sono costituite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

L'esame di laurea e l'esame di diploma consistono in una discussione sopra una dissertazione originale scritta in una delle materie previste dal piano di studi approvato e attivate presso la scuola.

CORSO DI LAUREA IN MUSICOLOGIA

Art. 901. — Il corso di laurea in musicologia ha la durata di quattro anni.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato quattordici esami fondamentali ed almeno nove di quelli complementari scelti tra quelli attivati dalla scuola.

A coloro che avranno superato l'esame di laurea sarà rilasciata la laurea in musicologia.

Coloro che sono in possesso del diploma di paleografia musicale e del diploma di paleografia e filologia musicale possono essere ammessi al terzo anno di corso per la laurea in musicologia, previa approvazione da parte del consiglio della scuola del piano di studi presentato, sempreché siano muniti del titolo di studio prescritto per l'iscrizione al corso di laurea medesimo.

ORDINE DEGLI STUDI

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, viene stabilito il seguente piano di studi per il conseguimento della laurea in musicologia:

1° Anno:

letteratura italiana;

storia della musica greca e romana,

storia della musica medievale,

teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;

storia della poesia per musica nel Medioevo,

due complementari

2° Anno:

storia della musica rinascimentale;

teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento;

storia della teoria musicale medievale e rinascimentale;

storia degli strumenti musicali,

storia della poesia per musica nell'età moderna;

due complementari.

3° Anno:

storia della musica moderna;

esegesi delle fonti musicali;

storia e critica del testo musicale;

due complementari.

4° Anno:

storia e tecnica della musica contemporanea;

tre complementari.

Di tutti gli insegnamenti può essere seguita una seconda annualità, sempreché di contenuto diverso, e distinta col numero ordinale. In tal caso lo studente deve richiederne motivatamente l'inserimento nel piano di studi.

CORSO DI DIPLOMA IN PALEOGRAFIA E FILOLOGIA MUSICALE

Art. 902. — Il corso di diploma in paleografia e filologia musicale ha la durata di due anni.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver superato dieci esami fondamentali e cinque complementari.

A coloro che avranno superato l'esame di diploma sarà rilasciato il diploma in paleografia e filologia musicale.

ORDINE DEGLI STUDI

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, viene stabilito il seguente piano di studi per il conseguimento del diploma in paleografia e filologia musicale:

1° Anno:

storia della musica greca e romana;

storia della musica medievale;

teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;

storia della musica rinascimentale;

teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento;

storia della poesia per musica nel Medioevo;

paleografia latina;

storia delle liturgie.

2° Anno:

letteratura latina;

storia degli strumenti musicali;

cinque complementari.

Di tutti gli insegnamenti può essere seguita una seconda annualità, sempreché di contenuto diverso, e distinta col numero ordinale. In tal caso lo studente deve richiederne motivatamente l'inserimento del piano di studi.

CORSO DI DIPLOMA IN STORIA E DIDATTICA DELLA MUSICA

Art. 903. — Il corso di diploma in storia e didattica della musica ha la durata di due anni.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver superato otto esami fondamentali e sei di quelli complementari scelti tra quelli attivati dalla scuola.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma sarà rilasciato il diploma in storia e didattica della musica.

ORDINE DEGLI STUDI

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, viene stabilito il seguente piano di studi per il conseguimento del diploma in storia e didattica della musica:

1° Anno:

metodologia ed esercitazioni di didattica musicale;

storia della musica medievale;

storia della musica rinascimentale:

storia degli strumenti musicali;

tre insegnamenti complementari.

2° Anno:

storia della musica moderna;

storia e tecnica della musica contemporanea;

storia della poesia per musica nell'età moderna;

bibliografia generale e biblioteconomia;

tre insegnamenti complementari.

Di tutti gli insegnamenti può essere seguita una seconda annualità, sempreché di contenuto diverso, e distinta col numero ordinale. In tal caso lo studente deve richiederne motivatamente l'inserimento nel piano di studi.

STRUTTURE DI RICERCA

Art. 904. — Alla scuola è annesso l'istituto di paleografia musicale cui fanno capo gli insegnamenti impartiti nella scuola.

NORME TRANSITORIE

Art. 905. — Il presente statuto entra in vigore con l'inizio del primo anno accademico successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento possono optare per il nuovo ordinamento oppure completare il corso sulla base dell'ordinamento precedente.

Nel caso in cui uno studente desideri optare per il nuovo ordinamento, dovrà produrre una domanda di passaggio e di modifica e di approvazione del piano di studi.

Le materie non più attivate dovranno essere sostituite nel piano di studi con altre deliberate dal consiglio della scuola; fermo restando che lo studente che ha già frequentato il corso può sostenere il relativo esame.

L'opzione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento può essere esercitata per un periodo pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 14 dicembre 1992

Il rettore: SCHMID

93A1024

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università intesa ad ottenere l'istituzione dell'indirizzo morfologico funzionale nel corso di laurea in scienze biologiche;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 101. (Biennio di applicazione) viene modificato inserendo, dopo l'ultimo insegnamento (Patologia generale) dell'indirizzo *B)* Indirizzo fisiopatologico, quanto segue:

C) Morfologico funzionale:

antropologia;

botanica II;

fisiologia generale II;

zoologia II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 27 ottobre 1992

Il rettore

93A1045

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, e decreto ministeriale 31 gennaio 1992, che prevede la trasformazione della scuola diretta a fini speciali di informatica nel corrispondente corso di diploma universitario;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 settembre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 160 al 172, relativi alla scuola diretta a fini speciali di informatica sono soppressi, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto, relativo alla facoltà di ingegneria, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del diploma universitario in ingegneria informatica e automatica.

DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA

Art. 116. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito il corso di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica, di durata triennale, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 e dell'art. 8, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, lo svolgimento, per tutta la durata degli studi o per uno o due anni di corso, di tali corsi di diploma potrà essere effettuato con la collaborazione di soggetti pubblici o privati o di loro consorzi, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni. Inoltre tale svolgimento potrà essere attivato presso sedi decentrate, anche con iniziative di didattica a distanza.

Il predetto corso di diploma è raggruppato nel settore dell'informazione.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscrivibili viene stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Ciascun corso di diploma può essere articolato in orientamenti fissati dal consiglio di facoltà nel regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria informatica e automatica».

Durante il triennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, preferibilmente la lingua inglese, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di corso di diploma.

Art. 117 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). Al fine del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 116 è dichiarato mutuamente affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186).

Il diploma universitario in ingegneria informatica e automatica è strettamente affine al corso di laurea in ingegneria informatica.

Nei passaggi da corso di diploma a corso di laurea, il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà indicherà eventuali norme specifiche per il riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami superati sulla base dei quali il competente consiglio dei corsi di laurea e diploma delibereranno l'anno di corso di laurea cui i richiedenti saranno ammessi, il piano degli insegnamenti da seguire e degli esami da superare per il raggiungimento del titolo richiesto.

In particolare il consiglio dei corsi di laurea e di diploma potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; il consiglio dei corsi di laurea e di diploma indicherà, inoltre, gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici del corso di laurea.

Il consiglio dei corsi indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio dei corsi di laurea e di diploma riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, che a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

La facoltà nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 118 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi moduli di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o, in mancanza di queste, con accordi bilaterali. L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio dei corsi di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

Tali insegnamenti potranno essere costituiti da un singolo modulo e dalla integrazione di più moduli anche appartenenti a gruppi concorsuali diversi o frazioni di modulo sino ad un massimo di due, uno o due moduli potranno essere sostituiti su conforme delibera del competente consiglio dei corsi di laurea e di diploma, dall'attività di tirocinio.

La facoltà nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti ricorrerà a criteri di continuità e di accorpamento, relativo anche a tutti i moduli di un ciclo didattico in modo da limitare il numero degli esami.

L'art 121 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici. La facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, di cui all'art. 295 del testo unico, completerà le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, tenuto conto dei regolamenti didattici di ateneo e di facoltà, e su proposte del competente consiglio dei corsi di diploma.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto

Art. 119 (*Regolamento dei corsi di diploma universitario*) -- I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989, e successive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a gruppi concorsuali diversi, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Art. 120 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso d'insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 121 (*Formulazione dei* curricula). — I *curricula* dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici obbligatori per il corso di diploma.

Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria; nella tabella *B* i moduli didattici caratterizzanti i tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale); nella tabella *C* gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma.

Per i corsi di diploma intersettoriali, la tabella *D* insieme con la tabella *A* indica l'orientamento didattico complessivo.

Gli insegnamenti dei rimanenti moduli didattici necessari per completare il numero di trenta sono tratti dai raggruppamenti disciplinari elencati nella tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989 e successive modificazioni.

TABELLA *A*

MODULI DIDATTICI COMUNI AI DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4 m. d.	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2 m. d.	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1 m. d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m. d.	Informatica di base
H150	Estimo	1 m. d.	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico gestionale		

TABELLA *B*

MODULI COMUNI AI DIPLOMI DI SETTORE

B2 - *Settore dell'informazione*

(D.U. in ingegneria delle telecomunicazioni, in ingegneria elettronica e in ingegneria informatica e automatica)

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m. d.	
I210	Elettronica	1 m. d.	
I220	Campi elettromagnetici	1 m. d.	
I230	Telecomunicazioni		
I240	Automatica	1 m. d.	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m. d.	

TABELLA *C*

MODULI SPECIFICI DEL SINGOLO DIPLOMA UNIVERSITARIO

C.2.3. - *Diploma in ingegneria informatica e automatica*

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m. d.	
A042	Ricerca operativa	1 m. d.	
I240	Automatica	1 m. d.	
I240	Automatica	4 m. d.	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni		

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 28 ottobre 1992

Il rettore

93A0957

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di quattro richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 31 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, "Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, serie generale, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1 (Età per il pensionamento di vecchiaia);

articolo 2 (Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia);

articolo 3

comma 1 "Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione";

comma 2, "Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti",

comma 3, "In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.",

comma 4, "L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni.";

articolo 4, (Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo)

articolo 5,

comma 1, "Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego.";

comma 4, "In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.

articolo 6,

comma 1, "Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti se più elevati";

articolo 7,

comma 1, "Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.",

comma 2, "Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.",

comma 3, "In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di riferimento è incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni.";

articolo 11 (Perequazione automatica delle pensioni)?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il gruppo parlamentare "Rifondazione comunista", via degli Uffici del Vicario, 21, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 31 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete che sia abrogato *il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503,* "Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, serie generale?".

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare "Rifondazione comunista", via degli Uffici del Vicario, 21, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 31 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete che sia abrogato *il Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,* "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, serie generale limitatamente all'articolo 47 (rappresentatività generale)?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare "Rifondazione comunista", via degli Uffici del Vicario, 21, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete che siano abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato di lavoro"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso CUB, via Lombardia, 27, Milano.

93A1093

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazioni intervenute tra il direttore generale dell'O.I.L. ed il Ministero degli affari esteri sull'immunità di giurisdizione del Centro internazionale di formazione dell'O.I.L., in Torino, nonché sui metodi di soluzione delle controversie in materia di contratti e delle altre controversie di diritto privato.

In data 13 aprile, 6 maggio, 21 dicembre 1992 e 4 febbraio 1993 sono intervenute quattro comunicazioni tra il direttore generale dell'O.I.L. ed il Ministero degli affari esteri italiano concernenti l'immunità di giurisdizione del Centro internazionale dell'O.I.L. in Torino, nonché i metodi di soluzione delle controversie in materia di contratti e delle altre controversie di diritto privato.

Si riportano qui di seguito i testi delle suddette comunicazioni:

BEREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
GENÈVE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

13 avril 1992

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer à la lettre que mon prédécesseur, M. Francis Blanchard, avait adressée à votre prédécesseur le 3 septembre 1987, au surjet des implications, en ce qui concerne l'OIT et le Centre international de Perfectionnement professionnel et technique de Turin, de la décision prise par l'Italie en 1985 de ratifier sans réserves la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

Dans cette lettre, M. Blanchard soulignait que l'OIT avait vocation à se voir reconnaître, comme la FAO, le bénéfice intégral de cette convention puisqu'elle se trouvait dans la même situation juridique que cette organisation et disposait d'un système de règlement des différends d'ordre privé analogue à celui dont la FAO avait, en application de l'article IX, section 31a) de la Convention, fait état dans son échange de lettres de décembre 1986 avec le Gouvernement italien.

Il était également souligné que la même conclusion s'appliquait au Centre de Turin, qu'on le regarde ou non comme une partie intégrante de l'OIT. Cette dernière conclusion paraît toujours aussi valable aujourd'hui. Certains développements récents montrent cependant qu'elle peut difficilement se suffire à elle-même et appelle une confirmation officielle du Gouvernement italien.

M. Gianni de Michelis,
Ministre des Affaires
étrangères de l'Italie,
ROMA

Sur le plan international il ne fait pas de doute que le Centre de Turin est partie intégrante de l'OIT qui lui a donné jour et le contrôle. Depuis la lettre précitée de mon prédécesseur, cette intégration effective du Centre à l'OIT s'est du reste trouvée encore renforcée par les

modifications apportées au Statut du Centre par le Conseil d'administrationdu BIT en mars 1991. Le Centre de Turin est ainsi devenu «Centre international de Formation de l'OIT». L'article 1 de son Statut a également été modifié pour mettre l'accent sur le lien entre les activités du Centre et la promotion des objectifs énoncés dans le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et dans la Déclaration de Philadelphie. Il en résulte que le Centre de Turin doit être considéré comme automatiquement couvert par le régime applicable à l'OIT dans son ensemble, en vertu de la CPIIS, de même que par le système de règlement des différends d'ordre privé évoqué dans l'annexe à la lettre de mon prédécesseur.

A supposer que, malgré les considérations qui précèdent, le Centre puisse être considéré comme une entité autonome, il aurait droit, en tout état de cause, en vertu de l'Accord entre le Gouvernement italien et l'OIT concernant le Centre international de perfectionnement professionnel et technique, «à bénéficier en Italie, pour lui-même et pour les membres du Conseil et du Comité des programmes du Centre, ainsi que pour les membres de son personnel, des privilèges et immunités reconnus à l'Organisation internationale du Travail par la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, et acceptée au nom de l'OIT par la Conférence internationale du Travail du 10 juillet 1948».

Sans doute cet Accord de base était-il accompagné d'une lettre de M. Saragat datée du 24 octobre 1964, rappelant, «au sujet de L'Article 3 de l'Accord, les réserves formulées par l'Italie lors de son adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées». Toutefois cette lettre se présentait comme le simple rappel d'une position connue et de portée tout à fait générale, et non comme une restriction spécifique au Centre. De plus, elle a fait l'objet, le même jour, d'une mise au point du Directeur général du BIT de l'époque, M. Morse. Contrairement à celle de M. Saragat, cette réponse n'a pas été reproduite à la Gazzetta Ufficiale. (A toutes fins utiles je me permets d'en joindre une copie à la présente). Il n'en résulte pas moins que le rappel italien ne saurait être opposable au Centre en tant qu'il viserait à restreindre son immunité de juridiction.

En l'absence de nouvelle prise de position spécifique de la part du Gouvernement italien, la situation peut cependant prêter à contestations et à incertitudes en une matière qui ne saurait en souffrir aucune. L'autonomie de fonctionnement du Centre en Italie, en tant qu'Institution internationale, doit impérativement être garantie contre toute atteinte à son immunité de juridiction et à plus forte raison contre toute mesure d'exécution.

C'est pourquoi je serais très obligé au gouvernement italien de bien vouloir donner acte au Centre du fait que l'Accord entre l'OIT et l'Italie garantit au Centre le bénéfice de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, et que la levée des réserves italiennes à ladite Convention signifie, du coté italien, que le Centre doit bénéficier sans aucune restriction des dispositions de ladite convention au même titre que l'OIT elle-même, le rappel figurant dans la lettre de M. Saragat susvisée étant désormais sans objet. Le gouvernement italien voudra sans doute envisager à cet égard de mettre à jour la liste des organisations ou institutions bénéficiaires, telle qu'elle a été communiquée par le Secrétaire général des Nations Unies le 15 octobre 1985 — au premier rang desquelles se trouve, l'OIT — pour y faire figurer, de la manière appropriee le Centre international de Formation de l'OIT à Turin.

Comme vous le savez peut-être, la prochaine session du Canseil du Centre doit se tenir à Turin le 22 mai et sera suivie immédiatament appres du Conseil d'administration du BIT. J'ai pris l'engagement de leur faire rapport au sujet des développements qui interviendraient dans cette importante matière, et il serait hautement souhaitable qu'à cette occasion je puisse faire état d'une prise de position officielle du Gouvernement italien. Je ne doute pas en effet que, si cette prise de position intervenait à temps, le Conseil du Centre y verrait une nouvelle manifestation très significative de l'excellent climat de coopération qui prevaut maintenant entre le Gouvernement italien et l'OIT.

En vous remerciant bien vivement de votre compréhension, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Michel HANSENNE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 6 maggio 1992

Signor direttore generale,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera del 15 aprile 1992 con la quale Ella chiede al Governo italiano di dichiarare che la convenzione sui privilegi e le immunità della istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, fatta a New York il 21 novembre 1947, alla quale l'Italia ha aderito il 30 agosto 1985, trova applicazione al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino (ora Centro internazionale di formazione dell'OIL).

Con comunicato inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (comunicato di cui allego copia), il Ministero degli affari esteri precisa gli uffici in Italia delle istituzioni specializzate ai quali si applica la convenzione sopra menzionata.

Al primo posto della lista inserita in detto comunicato, il Centro di Torino figura come Istituzione direttamente dipendente dall'OIL e pertanto ad avviso del Ministero degli esteri ad esso si applica la convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate del 21 novembre 1947.

Ritengo che ciò soddisfi pienamente la Sua giusta richiesta le cui motivazioni io condivido tanto più che la dichiarazione Saragat cui Ella si riferisce è divenuta senza oggetto da quando, nel 1985, l'Italia ebbe a rinunciare alla riserva che a suo tempo aveva inteso opporre alla convenzione sulle immunità e privilegi delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite.

Nel confermare l'impegno del Governo italiano nei confronti dell'OIL per una sempre più proficua cooperazione, voglia gradire, signor direttore generale, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Gianni DE MICHELIS

M. Michel Hansenne
Direttore Generale
Bureau International du Travail
GINEVRA

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
GENÈVE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

le 21 décembre 1992

Monsieur l'Ambassadeur,

Suite à la lettre du 13 avril 1992 que j'ai adressée à M. le Ministre des Affaires étrangères et à sa réponse en date du 6 mai me confirmant que le Centre de Turin bénéficiait en Italie, en tant qu'institution dépendant directement de l'OIT, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 et aux entretiens ultérieurs, il m'est agréable de vous communiquer ci-joint un bref mémoire, rédigé en langue italienne, relatif au système de reclement des différends applicable aux contrats auxquels le Centre est partie.

Comme cela a déjà été le cas, dans des circonstances similaires pour la FAO (voir *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, série générale, No. 140, du 18 juin 1987), ce mémoire met officiellement le Gouvernement italien en possession d'informations utiles au cas où l'immunité de juridiction du Centre viendrait à être mise en cause. Vous pourrez y vérifier que, comme le soulignait déjà mon prédécesseur dans la lettre qu'il avait adressée le 3 septembre 1987 au Ministre des Affaires

etrangeres de l'époque, le Centre de Turin bénéficie, en tant que partie integrante de l'Organisation internationale du Travail, d'un système elaboré — et très institutionnalisé — de règlement des différends.

Son Excellence
Monsieur Giulio di Lorenzo Badia.
Ambassadeur,
Mission permanente de l'Italie
auprès de l'Office des
Nations Unies,
10, chemin de l'Impératrice,
1292 PREGNY

Etant donné l'importance qui s'y attache pour le plein respect du statut international du Centre par toutes les autorités compétentes, le Gouvernement italien voudra certainement assurer la pubblication officielle de ces informations, comme cela a également été fait pour la FAO, ainsi que de l'échange de lettres de 1992 auquel elles font suite.

En vous remerciant bien vivement de l'aimable attention que vous-meme et le Gouvernement italien voulez bien accorder à cette question dont je n'ai pas besoin de souligner la signification pour l'existence du Centre et son avenir, je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

Michel HANSENNE

Metodi di soluzione delle controversie in materia di contratti e delle altre controversie di diritto privato, adottati dal Centro internazionale di formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro secondo il disposto della sez. 31(a) dell'art. IX della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (New York, 21 novembre 1947).

La sezione 4 dell'articolo III della convenzione sui privilegi e le immunita delle istituzioni specializzate, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, dispone che le predette Istituzioni godono di immunità della giurisdizione, eccetto nei casi in cui esse abbiano espressamente rinunciato a tale immunità. Inoltre la sezione 31(a) dell'articolo IX di detta convenzione dispone espressamente l'obbligo, per le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, di prevedere metodi appropriati per la soluzione delle controversie in materia di contratti o altre controversie di diritto privato, in cui le istituzioni possano essere parti.

Alla luce di tali disposizioni, il Centro internazionale di formazione dell'OIL, conformemente a quanto sempre praticato e nel rispetto dei principi giuridici fondamentali in materia di procedimenti giudiziari, ha predisposto procedure appropriate, esperibili sia nell'ambito di un tribunale amministrativo internazionale sia per via arbitrale, destinate a dare piena e completa attuazione all'obbligo contemplato alla sez. 31(a) dell'articolo IX della predetta Convenzione. In concreto i metodi adottati sono i seguenti:

CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO.

Conformemente all'articolo V dello statuto del Centro, i rapporti di lavoro del personale alle dipendenze del Centro sono disciplinati da apposito statuto approvato dal consiglio nonché da ulteriori norme emanate dal direttore.

Per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in materia di condizioni di impiego, l'articolo 12.3 dello statuto del Personale prevede la giurisdizione del tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro (TA OIT), con sede a Ginevra, e riconosce ai dipendenti del Centro il diritto di presentare ricorso a detto organo giurisdizionale indipendente, nelle condizioni definite dallo statuto e regolamento del TA OIT.

Per quanto riguarda inoltre i ricorsi in materia di pensioni, i dipendenti del Centro affiliati alla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite possono presentare ricorso al tribunale amministrativo delle Nazioni Unite (TA NU) con sede in New York, nelle condizioni previste dagli statuti di detta Cassa.

Tali disposizioni sono costantemente e pienamente osservate e le sentenze emesse dai suaccennati organi giurisdizionali trovano puntuale esecuzione da parte del Centro.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Centro, come ogni altra istituzione, è sovente chiamato a concludere accordi di natura privatistica con soggetti di diritto privato o pubblico, disciplinati dal diritto interno o internazionale o congiuntamente da entrambi gli ordinamenti.

Per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie relative alla interpretazione o esecuzione dei contratti, il Centro inserisce usualmente in ciascun contratto una clausola arbitrale, liberamente accettata dall'altra parte contraente, il cui tenore è il seguente:

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o alla esecuzione del presente accordo sarà sottoposta, nella misura in cui non possa essere risolta per via conciliativa, a un collegio arbitrale composto di tre membri: le parti designeranno ciascuna rispettivamente un membro di loro scelta e i due membri in tal modo nominati designeranno a loro volta, di comune accordo, il terzo membro, il quale presiederà il collegio. La decisione del collegio arbitrale avrà carattere definitivo e forza obbligatoria per le parti.

Secondo una formula alternativa, il procedimento arbitrale si svolge secondo le norme della Camera internazionale di commercio, con sede a Parigi, oppure conformemente alle norme sull'arbitrato approvate dall'UNCITRAL.

Inoltre, a differenza di altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, il Centro di Torino, quale organo sussidiario dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, beneficia delle disposizioni dell'articolo II, paragrafo 4, dello Statuto del TA/OIT ai sensi del quale:

Le Tribunal est compétent pour connaître des différends issus de contrats auxquels l'Organisation internationale du Travail est partie et qui lui attribuent compétence en cas de différend au sujet de leur exécution.

Di conseguenza è anche previsto, nei contratti conclusi dal Centro, che eventuali controversie relative alla loro interpretazione o esecuzione siano sottoposte al giudizio di detto Tribunale.

CONTROVERSIE CONCERNENTI CASI DI RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE.

L'ipotesi di controversie risultanti da un'eventuale responsabilità extra-contrattuale del Centro presenta in realtà un interesse più teorico che pratico. Infatti, innanzitutto, il Centro si premunisce per quanto possibile con appropriate polizze di assicurazione. In secondo luogo, esso si presta sempre, in caso di controversia, a ricercare una soluzione in via conciliativa. Infine, nel caso — finora mai verificatosi — che ogni sforzo di conciliazione risultasse infruttuoso, il Centro è impegnato a sottoporre la controversia ad arbitrato.

IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
GINEVRA

Prot. No. 0403
Genève, le 4 Février 1993

Monsieur le Directeur général,

J'ai bien reçu votre lettre du 21 décembre 1992 qui envisageait les procédures pour la solution des différends ayant pour objet les contrats dans lesquels le Centre de Formation du B.I.T. de Turin est partie.

J'ai l'honneur de vous communiquer que, en accueillant votre souhait, les compétentes Autorités italiennes ont consenti à pubblier ces renseignements dans le Journal Officiel de la Répubblique Italienne.

Il s'agit, bien entendu, d'une simple communication pour information, puisque il n'est pas dans les pouvoirs du Gouvernement italien de conclure des accords de cette nature.

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Directeur général, les sentiments de ma très haute considération.

Giulio DI LORENZO DI BADIA

M. Michel Hansenne
Directeur général
Bureau International du Travail
GENÈVE

93A1048

Rilascio di exequatur

In data 21 dicembre 1992 il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Juri Pakhomov, console generale della Federazione russa a Milano;

Ilie Spataru, console generale di Romania a Milano;

Lajos Pinter, console onorario della Repubblica di Ungheria a Verona;

Roberta Valle, console onorario del Belize a Roma;

dott. Fausto Rapisarda, console generale onorario della Repubblica popolare del Bangladesh a Torino;

Cesare Mozzi, console generale onorario della Repubblica popolare del Bangladesh a Milano;

prof.ssa Annarosa Keber Pieri, console generale onorario della Repubblica delle Filippine a Torino.

In data 11 gennaio 1993 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Jaime Pardo Huerta, console generale della Repubblica del Cile a Milano;

Pierre Le Gars, console generale della Repubblica Francese a Roma;

Domenico Bertero Gutierrez, console onorario della Repubblica di Bolivia a Torino;

Willy Stevens, console generale del Regno del Belgio a Milano;

Mohammad Reza Entezari, console generale della Repubblica Islamica dell'Iran a Milano.

93A1047

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21, recante: «Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico».

Nella seduta del 17 febbraio 1993 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 78, comma 3, del regolamento del Senato, per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione, il disegno di legge n. 950 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 1993), concernente provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico».

93A1335

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di cinquantasei dipendenti dalla Moma S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 maggio 1992 al 20 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di ottanta operai, tre intermedi e venti impiegati, dipendenti dalla S.p.a. Palazzini, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Canegrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 26,66 ore medie settimanali per il personale diretto e da 40 a 26,70 ore medie settimanali per il personale impiegatizio e indiretto è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di nove impiegati e tredici operai dipendenti dalla S.p.a. Eurojersey di Caronno Pertusella (Varese), occupati presso lo stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, per dieci dipendenti e da 40 a 22 ore settimanali per dodici dipendenti, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di quindici lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel, occupati presso l'unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di novanta lavoratori, occupati presso lo stabilimento di Cordignano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 10 maggio 1992 al 9 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di venticinque lavoratori-operai dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Gavazzi, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Calolziocorte (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° novembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di cinquantatre operai dipendenti dalla S.a.s. Menozzi & De Rosa, con sede in Montesilvano (Pescara), occupati presso lo stabilimento di Atri (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 6 marzo 1992 al 5 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di ottantuno operai e sette impiegati della S.r.l. Manifattura dell'Adda, occupati presso lo stabilimento di Berbenno (Sondrio), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui

all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 28 settembre 1992 al 27 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di trentatre dipendenti occupati presso lo stabilimento di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 giugno 1992 al 25 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di sei lavoratori con contratto part-time dipendenti dalla società Aux Nations Italia S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Schio (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 20 ore a 15 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1991 al 6 gennaio 1992.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12275 datato 22 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità, con sede in Roma, unità di Roma e Milano e filiali nazionali per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Lello Bacio, con sede in Napoli e unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 1992 al 21 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gaetano Marcellino, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento in Secondigliano (Napoli); per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maggi industriale di Maggi Franco & C., con sede in Limbiate (Milano) e stabilimento in Limbiate (Milano), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patarca, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento in Loreto (Ancona) per il periodo dal 3 giugno 1992 al 2 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vemi, con sede in Premosello Chiovenda (Novara) e stabilimento in Premosello Chiovenda (Novara), per il periodo dal 14 giugno 1992 al 13 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.C.S. - Elettronica circuiti stampati, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 17 ottobre 1992 al 16 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Marenghi, con sede in Molino dei Torti (Alessandria) e stabilimento in Molino dei Torti (Alessandria), per il periodo dal 28 luglio 1992 al 27 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Soft, con sede in Umbertide (Perugia) e stabilimento in Umbertide (Perugia), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Progetto 51, con sede in Citerna (Perugia) e stabilimento in Citerna, località Pistrino (Perugia), per il periodo dal 17 ottobre 1991 al 16 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Der Cuoio, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento in Mugnano (Napoli), per il periodo dal 4 giugno 1992 al 3 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pavesi, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino), stabilimenti in Cascine Vica - Rivoli (Torino) e Mappano Caselle (Torino), per il periodo dal 31 ottobre 1992 al 30 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canavese italiana, con sede in Crema (Cremona) e stabilimento in Crema (Cremona), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.C. - Industria meccanica di Chiavenna, con sede in Chiavenna (Sondrio) e stabilimento in Chiavenna (Sondrio), per il periodo dal 17 settembre 1991 al 16 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil.Te.Ni., con sede in Ferrandina (Matera), direzione e uffici amministrativi e commerciali in Piacenza, per il periodo dal 27 settembre 1992 al 26 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ro.Vi., con sede in Scalea (Cosenza) e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 12 agosto 1991 all'11 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Grawitz, con sede in Gaglianico (Vercelli) e stabilimento in Gaglianico (Vercelli), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Valvaraita, con sede in Busca (Cuneo) e stabilimento in Cuneo, per il periodo dal 13 agosto 1992 al 12 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Colombo Achille e Figli, con sede in Lazzate (Milano) e stabilimento in Lazzate (Milano), per il periodo dal 14 marzo 1992 al 13 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.D.R. Ferriani - Centro distribuzione resine, con sede in Sala Bolognese (Bologna) e stabilimento in Sala Bolognese (Bologna), per il periodo dal 5 agosto 1992 al 4 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocar, con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna) e stabilimento in S. Giorgio di Piano (Bologna) per il periodo dal 28 gennaio 1992 al 27 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Friulia dolciumi, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e stabilimento in Spilimbergo (Pordenone), per il periodo dal 26 maggio 1992 al 25 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dester Luigi, con sede in Casalbuttano (Cremona) e stabilimento in Casalbuttano (Cremona), per il periodo dal 4 aprile 1992 al 3 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marpem, con sede in Bisceglie (Bari) e stabilimento in Trani (Bari), per il periodo dal 25 dicembre 1992 al 24 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unità di Napoli, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. SKF industrie, con sede in Torino e unità nazionali, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La Nuova meccanica navale, con sede in Napoli e unità produttive e ufficio di Napoli, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Newco, con sede in Avellino e unità di Pianodardine (Avellino), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alcatel Cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Borgo Piave (Latina), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ligabue Catering, con sede in Venezia e unità di Punto Franco (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 6 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. N.U.I. - Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 27 luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1992 con decorrenza 27 luglio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Antonio Badoni, con sede in Lecco (Como) e unità di Lecco (Como), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Refradige, con sede in Mezzocorona (Trento) e unità di Mezzocorona (Trento), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lombardini fabbrica italiana motori, con sede in Reggio Emilia e unità di Albinea (Reggio Emilia), Reggio Emilia e Rieti, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sidergarda mollificio bresciano (Gruppo Rejna), con sede in Brescia e unità di Puegnago sul Garda e S. Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda Energia, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mikron, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unità di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda Danieli - Extrusion and forging presses, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Milano, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Friulsider, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e unità di S. Giovanni al Natisone (Udine), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1992 con decorrenza 7 luglio 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Sassba, con sede in Fontanafredda (Pordenone) e unità di Fontanafredda (Pordenone), Sacile, località S. Giovanni di Livenza (Pordenone), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 7 luglio 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino - Gruppo Ilva, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), Sesto S. Giovanni (Milano) e ufficio di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Breda fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 9 luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 9 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Brollosud*, dal 1° gennaio 1991 *Ilvaform S.p.a.*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 26 settembre 1989,
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11558/3 del 3 aprile 1991.

2) *S.p.a. Brollosud*, dal 1° gennaio 1991 *Ilvaform S.p.a.*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 27 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11745/2 dell'8 agosto 1991.

3) *S.r.l. Colavincenzo Virgilio*, con sede in Castel di Sangro (L'Aquila) e stabilimento di Castel di Sangro (L'Aquila):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1990: dal 12 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma della legge n. 223/91.

4) *S.r.l. Leam*, con sede in Milano e stabilimento di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11823/1 del 19 novembre 1991.

5) *S.r.l. Leam*, con sede in Milano e stabilimento di Vimodrone (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma della legge n. 223/91.

6) *S.p.a. Fulgor cavi* ora *Alcatel cavi*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 4 settembre 1990: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Bonfada Dino*, con sede in Villotta di Chions (Pordenone), cantieri nazionali e stabilimenti di Villotta di Chions (Pordenone):

periodo: dal 5 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11874/12 del 13 dicembre 1991.

8) *S.p.a. Bonfada Dino*, con sede in Villotta di Chions (Pordenone), cantieri nazionali e stabilimento di Villotta di Chions (Pordenone):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Cosmofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Trofarello (Torino):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11619/18 del 10 maggio 1991.

10) *S.r.l. Cosmofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Trofarello (Torino):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11898/21 del 18 dicembre 1991.

11) *S.r.l. Cosmofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Trofarello (Torino):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

93A1031

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della nuova denominazione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Piacenza-Bobbio.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1993, registro n. 9 Interno, foglio n. 53, l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Piacenza, con sede in Piacenza, assume, dalla data del presente decreto, la nuova denominazione di Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Piacenza-Bobbio, con sede in Piacenza.

È altresì approvato lo statuto in data 1° settembre 1991 dell'ente predetto, composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

93A1049

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. ONT, in Milano ad ampliare il proprio magazzino generale

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 la S.p.a. ONT, con sede in Milano, è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un area scoperta di circa mq 700.

93A1051

Rilascio alla società «Bipiemme fiduciaria S.p.a.», in Milano dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria

Con decreto interministeriale 4 febbraio 1993 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Bipiemme fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

93A1050

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.p.a.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 marzo 1993, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio contabilità bilancio e CED del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. in via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1993:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.240 titoli di L. 50.000
» 1.636 titoli di » 500.000
» 1.449 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.379.000.000.

2) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.206 titoli di L. 50.000
» 2.154 titoli di » 500.000
» 4.449 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.636.300.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 812 titoli di L. 100.000
» 1.103 titoli di » 500.000
» 3.884 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.516.700.000.

3) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/73-7/93 7 EM:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 31.526.600.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 7 EM 2 TR:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 24.966.000.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 7 EM 3 TR:

Estrazione a sorte di n. 20 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 94.198.000.000.

4) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 29 titoli di L. 100.000
» 51 titoli di » 500.000
» 2.789 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.817.400.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 25 titoli di L. 100.000
» 84 titoli di » 500.000
» 3.101 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.145.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 25 titoli di L. 100.000
» 68 titoli di » 500.000
» 2.536 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.572.500.000.

5) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 100.000
» 56 titoli di » 500.000
» 623 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 652.600.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 36 titoli di L. 100.000
» 72 titoli di » 500.000
» 671 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 710.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100.000
» 51 titoli di » 500.000
» 1.283 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.309.000.000.

6) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 101 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 103.100.000.

Totale generale L. 174.533.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

93A1032

Avviso riguardante i titoli obbligazionari per i quali è stata esercitata la facoltà di rimborso anticipato

Codice	Specie	Taglio	Titoli dal n.	al n.	Data rimborso
17050	Obbligazioni a t.v. s.s. 1988 - Em. 1988	10.000.000	2.001	26.408	1-4-1993
17051	Obbligazioni a t.v. s.s. 1988 - Em. 1988	10.000.000	2.001	14.915	1-4-1993
18476	Obbligazioni a t.v. s.s. ottennale con anni 4 di preamm.	1.000.000	1	50	15-5-1993
18476	Obbligazioni a t.v. s.s. ottennale con anni 4 di preamm.	5.000.000	146	236	15-5-1993
18476	Obbligazioni a t.v. s.s. ottennale con anni 4 di preamm.	10.000.000	401	5.026	15-5-1993

93A1033

Avviso riguardante i titoli obbligazionari per i quali è stata esercitata la facoltà di conversione in altri titoli a tasso variabile

Codice	Specie	Taglio	Titoli dal n.	al n.	Data rimborso
18671	Obbligazioni 12,50% s.s. ottennale con anni 4 di preamm.	5.000.000	20.001	35.049	15-6-1993

93A1034

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri riguardante l'istituzione del vice consolato onorario in Freetown (Sierra Leone). (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1993)

Il titolo del comunicato relativo al decreto 18 novembre 1992 citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 20 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi rettificato nel senso che dove è scritto: «Istituzione del *vice* consolato onorario», deve leggersi: «Istituzione del consolato onorario».

93A1112

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300